

MENTRE SI DISCUTE ALLA CAMERA SULLA MEZZADRIA

Le lotte contadine e il nodo dei "patti agrari"

Le resistenze per l'abolizione della mezzadria - Una legge per l'economia agricola - La mezzadria è un'istituto sorpassato? Quanti i contratti di mezzadria a Sambuca?

I patti di cui si parla sono i patti agrari. Com'è noto da due anni circa, dall'inizio cioè di questa legislatura, il Parlamento è stato impegnato a risolvere questo antico nodo della trattativa tra padronato agrario da una parte e coloni e mezzadri dall'altra, tra proprietari terrieri e lavoratori della terra.

La problematicità di questi rapporti è antica quanto l'uomo, e quanto la terra è il caso di dire, perché entrambi, uomo e terra, soggetto-oggetto del contendere.

Non solo antico ma talmente spinoso che Mosè, il più grande legislatore dell'antichità (1300-1200 a.C.), interprete del piano di Dio nel settore anche del possesso e della gestione della terra, affermò il principio che « la terra è di Dio » cioè di tutte le creature che l'abitano, codificò l'iniziativa dell'azzerramento, ogni 50 anni, della proprietà e della consuetudinaria normativa che la regolava (anno giubilare).

A che punto è la legge

Nel numero scorso abbiamo pubblicato una nota sulla legge che, approvata al Senato, trovasi ora al vaglio della Camera dei Deputati, dove si tenta apportare correttivi al testo approvato a Palazzo Madama e, a suo tempo, approvato in sede di commissione anche dalla DC e degli altri partiti che costituiscono l'attuale maggioranza. Diciamo « anche dalla DC », perché ora, è appunto la DC a chiedere correzioni sostanziali del testo elaborato e approvato.

Di che si tratta

Gli obiettivi della legge mirano alla trasformazione in affitto della mezzadria, co-

lonia e compartecipazione. Rispetto alla legge del 1971, che tante preoccupazioni destò anche tra piccoli proprietari, si sono apportate alcune modifiche che rendono più accettabile e « appetibile » il « contratto » di affitto e si è fissata anche una data del contratto stesso.

Quale scopo si propone la legge

Il vero scopo di questa legge è quello di rendere il fittavolo un imprenditore alorché il proprietario, o concedente, si rifiuti di esserlo con l'assenteismo e col disinteresse. In sostanza la legge mira a riscattare la terra dalla passività e l'uomo da un'istituzione feudale che, per quanto apparentemente partecipativa, fu nel passato ed è tutt'ora struttura di sfruttamento.

Si ricordi a tal proposito che i contratti mezzadriili sono stati sempre concepiti e stipulati a vantaggio del proprietario. Il più delle volte il proprietario non partecipava neppure per metà alle spese per acquisto di sementi o di impianti culturali, e che i contratti prevedevano la divisione del prodotto per il 30 o il 40% contro il 70 o il 60% in favore del concedente.

E il diritto di proprietà?

E' stato da più parti detto che questa legge è una « legge comunista », nel senso che tende ad espropriare la terra a quelli che non la coltivano direttamente.

A parte il fatto che la legge è la risultanza — come sopra detto — di diversi disegni di legge e degli apporti dati da

ALFONSO DI GIOVANNA

(segue a pag. 12)

PROGRAMMA ABBONAMENTI 1979

Com'è stato da noi annunciato nell'ottobre del 1977, allo scadere del 20° anno di fondazione de La Voce, è in preparazione un volume dal titolo « *Inchiostro e trazzere - i 20 anni di un giornale di provincia* » che sintetizza l'attività del nostro foglio dal 1958 al 1978.

Si tratta di una ricapitolazione di fatti, problemi e lotte vissuti dalla nostra comunità e presentati nei momenti più importanti e significativi del loro evolversi.

Proponiamo sin da ora questo volume all'attenzione dei nostri lettori, oltre che per ragioni pubblicitarie, per motivi di programmazione. Infatti col nuovo anno l'abbonamento al La Voce sarà di L. 4.000 allo scopo di riuscire a coprire in parte le spese che occorreranno per la stampa del volume « *Inchiostro e trazzere* ».

Ai nostri abbonati, però, il volume sarà dato con lo sconto del 50% sul prezzo di copertina; a metà prezzo cioè.

Inoltre cediamo delle pagine di pubblicità per banche, aziende, commercianti in cambio della prenotazione, a prezzo di copertina, di un congruo numero di copie da concordare con la nostra amministrazione.

Ed ecco ora una scheda del nostro volume

SCHEDA

Inchiostro e trazzere

i venti anni di un giornale di provincia di **Alfonso Di Giovanna**

Il volume, di circa 400 pagine, conterà di una parte introduttiva sulle origini del La Voce, e di tre grossi capitoli dedicati a:

I - Gli anni del punto morto (1958/1967) con inevitabili agganci agli antefatti (1950/1958): emigrazione, disoccupazione, abbandono delle campagne.

II - Gli anni del terremoto (1968/1970).

III - Gli anni della rinascita.

In appendice alcuni flashback su:

— Impegno politico ed opposizione critica.

— L'impegno culturale.

— La Fiera.

— Fede e religiosità (Festa dell'Udienza).

— La Pro-loco - uno spaccato culturale.

— Le « lettere aperte ».

— L'esaltazione degli umili.

Completano questa antologia storica su Sambuca e i suoi abitanti alcune « curiosità ».

La legge sui giovani

Per una occupazione

SERVIZIO DI
ALBA ALESSI
e ALFONSO DI GIOVANNA

Disoccupazione giovanile, piaga sociale

Non è semplice con pochi tocchi di penna dettare un rimedio per questa piaga sociale. Piaga come conseguenza e risultanza di tanti errori del passato, non ultimo quello di un trentennale governo democristiano tirato avanti senza programmazione alcuna che non fosse l'ordinaria beneficenza, l'intrallazzo, il peculato. Ma piaga anche come fenomeno di una crisi profonda che non è solo economica ma anche e forse soprattutto sociale e culturale.

Ma di tutto questo si è tanto detto e non solo da noi e sul nostro foglio.

Qui occorre non perdersi più in chiacchiere e guardare solo al passato per non ripetere madornali ed imperdonabili errori. Occorre piuttosto guardare nelle proprie energie, e nello spirito di iniziativa che deve animare le giovanissime generazioni.

il servizio alle pagine 4 e 5



Programmazione economica e Turismo

A conclusione di questa estate 1978, occorre fare un bilancio del fenomeno turismo e dei benefici economici che esso ha portato.

Quest'anno, secondo calcoli approssimativi, i turisti stranieri hanno portato in Italia cinquemila miliardi circa.

E' una cifra considerevole che ha contribuito a rendere attiva la bilancia dei pagamenti e a portare « ossigeno » a vaste zone turistiche italiane, la cui saldatura con la produzione agricola del retroterra ha assicurato a vaste zone alti livelli occupazionali e buone prospettive di lavoro e di formazione di capitale.

Il fenomeno turismo è un dato di fatto da collocare in primo piano, nel quadro delle discussioni sulle cose fatte e da fare.

Eppure, le attenzioni, le iniziative promozionali, i mezzi dedicati al turismo so-

no ancora modesti: e addirittura ridicoli a paragone delle risorse assorbite dagli apparati burocratici, dalle industrie non vitali, dai lavoratori pubblici non necessari, dagli sprechi senza fine.

Attorno al turismo si verificano inoltre disservizi che non contribuiscono certamente al suo sviluppo: attrezzature troppo spesso scarse (campeggi, spiagge, piscine, trasporti...), prezzi troppo spesso « avventurosi », servizi postali e telegrafici troppo spesso scadenti.

Particolarmente inadeguata è la struttura turistica dell'Italia meridionale, dove è ritornato il « dogma » dell'industria « soprattutto » e « ad ogni costo », se si vuole sollevare il Sud dalla miseria e dalla disoccupazione.

Per modernizzare il Sud è certamente

NICOLA LOMBARDO
(segue a pag. 12)

**Dopo l'atto istitutivo
avvenuto in Giugno**



Centro Studi un nulla di fatto

Sabuca, settembre

Il Centro Studi Agrigentini "Emanuele Navarro della Miraglia", istituito con atto notarile il 4 giugno scorso, sembra dormire sonni tranquilli.

A quattro mesi circa da quella data bisogna, purtroppo, convenire che i buoni propositi formulati in quell'occasione, non furono altro che "buoni propositi" e basta.

In altri termini, riconosciuta la buona volontà manifestata dai promotori, siamo al proverbiale pugno di mosche.

Infatti l'atto istitutivo del Centro si sarebbe dovuto perfezionare con la costituzione del consiglio di amministrazione, il consiglio di presidenza e la direzione. Nessuno di questi atti a tutt'oggi risulta perfezionato o almeno discusso mediante incontri tra i soci fondatori per creare le indispensabili premesse per la costituzione degli strumenti previsti dall'atto istitutivo al fine di mettere in modo il Centro.

E' da auspicare a tal proposito che le cariche non vengano considerate da parte sia dei soci che dovranno affidarle a qualcuno, sia da parte di chi ne verrà investito, come onorificenze, bensì come compiti e impegni di responsabilità operative.

Ovviamente, forse, hanno influito su questi gravi, o almeno inspiegabili ritardi, la distanza, di quelli che dovrebbero essere rispettivamente il presidente e il direttore (Sciascia e Tedesco) dal nostro centro, abitando entrambi a Palermo e non potendosi spostare verso Sambuca se non difficilmente, oberati come sono anche di impegni di lavoro.

Ad ovviare queste difficoltà suggeriremmo in primo luogo la convocazione dei soci fondatori per discutere sul da farsi, e in secondo luogo proporremmo che tanto il presidente quanto il direttore venissero collaborati da un vice molto attivo e all'altezza del compito per cultura e prestigio morale.

Malessere della viticoltura e delle Cantine Sociali

Con malumore e grosse preoccupazioni è iniziata la vendemmia 1978: il malessere scaturisce dalla misura delle anticipazioni da corrispondere ai soci conferenti delle Cantine Sociali: 14.500 al quintale per le uve bianche, 17.000 per le uve nere. Tali anticipazioni, considerati gli alti prezzi di gestione delle colture viticole, sono del tutto irrisorie, tanto che i rappresentanti delle Cantine Sociali avevano chiesto, in una riunione all'Istituto Vite e Vino, un anticipo di 16 mila lire per le varietà bianche e 20 mila per quelle nere. E tale richiesta scaturiva non da una illusoria possibilità di portare i prezzi a livelli sostenuti, ma dal fatto di potere concretamente far fronte alla concorrenza del mercato libero, attestato già al di là delle 20 mila lire.

Quali saranno le conseguenze di tale stato di cose?

Anzitutto lo sviluppo del libero mercato, poi la sofisticazione e, in definitiva, la crisi o la morte delle Cantine Sociali, che sono l'unico mezzo, il migliore, per il sostentamento della viticoltura.

Se si vuole che le Cantine non si dissolvano o periscano, se è vero, come è vero, che l'associazionismo, la cooperazione, l'unione delle forze e del lavoro, sono l'unico mezzo e strumento per evitare la dispersività dei singoli operatori, per diminuirne le fatiche e ottenere un equo guadagno, se tutto ciò è vero, occorre seguire una adeguata politica che potenzi le strutture esistenti, senza guasti che possano pregiudicare lo sviluppo economico di intere zone, che nel vigneto hanno riposto tutti i loro risparmi e tutte le loro speranze di un migliore tenore di vita.

E' ormai noto che molte Cantine Sociali, in Sicilia, piangono miseria. Esse denunciano alte spese di gestione, ma soprattutto insufficienti quantitativi di uve conferite, e comunque tali da rendere

economicamente insostenibile l'esercizio della Cantina, in relazione alla sua potenzialità, e conseguentemente all'ammortamento dei mutui degli impianti e dello esercizio generale.

La politica finora seguita dalla Regione Siciliana ha portato alla sopravvivenza delle Cantine, ma non al loro sviluppo. Accanto alla garanzia di adeguati anticipi, occorre pensare alla programmazione del prodotto fornito dalle Cantine. Programmazione significa — nel linguaggio della economia e dell'industria — impostazione di una attività fondata su calcoli precisi: significa enunciazione ed esecuzione particolareggiata di cosa si vuole fare, di una linea di condotta da seguire, degli obiettivi cui si mira e dei mezzi per poterli raggiungere. Significa pubblicizzare il proprio prodotto, offrirlo, metterlo in mostra; significa avere la capacità di vendere il proprio vino ancor prima di averlo in botte; significa ancora cercare nuovi soci e produttori, pubblicizzando l'attività della cantina, spiegandone la vitale funzione; significa infine lavorare dodici mesi su dodici, e non solamente per il periodo della vendemmia.

Queste sono cose da fare, ma anche tante altre, che i tecnici e i professori vorranno proporre e stabilire. Ma scuotiamoci dal torpore, diamo vita alle Cantine, che non sono soltanto degli impianti statici, ma materia economicamente valida, quando si ha interesse a farle funzionare.

La morte delle Cantine significherebbe la morte della nostra viticoltura, lo spettro della miseria e la piaga dell'emigrazione. Ecco perché occorre porre rimedi alla esiguità degli anticipi e impostare una politica che porti al rilancio delle Cantine e, per conseguenza, al rilancio della agricoltura, pilastro portante della economia siciliana.

NICOLA LOMBARDO

PIANO DI EMERGENZA

L'associazione interpodereale «Sicilia»
chiede la trasformazione di sei trazzere

Sabuca, settembre

Sei trazzere da trasformare in rotabili interpodereali. L'Associazione interpodereale «Sicilia» ha avanzato all'Assessorato per l'Agricoltura e le Foreste della Regione Siciliana, la richiesta di finanziamento con i fondi della legge regionale n. 34 che va anche sotto il nome di legge per l'emergenza.

Si tratta delle seguenti strade interpodereali: Portella del Pianeto; Faia Nova - Adragna; Granata - S. Giacomo; Baletelle;

Pandolfina. Importo complessivo un miliardo e duecento milioni di lire.

Della richiesta si occupa il sindaco, Giuseppe Montalbano, che sta facendo di tutto per fare includere il progetto nel programma della viabilità rurale.

Se questo progetto dell'Associazione «Sicilia» andrà in porto la rete viaria rurale dell'agro sambucense si arricchirà di altri 16 chilometri circa di strada percorribile da automezzi, accorciando notevolmente le distanze e consentendo all'economia agricola locale di migliorare il suo sviluppo.

DIARIO SAMBUCESE

Inizio anno scolastico

Martedì, 19 settembre, inizio dell'anno scolastico. Inizio deludente — bisogna ammetterlo — dal momento che tutta l'attività economica locale dell'anno viene a culminare appunto in queste settimane. Per colmo il 21 settembre arriva la Fiera. Immaginatevi con quali buoni auspici inizia ogni anno «questa scuola». Il problema non è solo sambucense.

La vendemmia

La raccolta delle uve, quest'anno, ha avuto inizio a metà settembre contrariamente a quanto è avvenuto negli altri anni in cui si è tenuto un certo appuntamento al «dopo Fiera». Mentre scriviamo la vendemmia a Sambuca è in pieno svolgimento. Non è possibile un resoconto del raccolto. Ma si presume che andrà bene anche se l'arsura estiva ha piegato un po' il vigore dei vigneti che promettevano tanto bene all'inizio dell'estate.

Festa dell'Unità, una sosta

Non ha avuto luogo, quest'anno, la tradizionale Festa dell'Unità. Si è preferito impiegare le somme, spontaneamente affluite per l'annuale iniziativa dagli iscritti e da parte dei simpatizzanti del Pci, in opere di restauro della sezione di Sambuca, arricchitasi di una sala di lettura con annessa biblioteca.

Ristoranti: bilanci positivi

Operano a Sambuca, ormai, una mezza dozzina tra grandi e piccoli locali di ristoro. Il Miramare (al Carboy), La Pergola e l'Adranon di Bondi in Adragna, i due ristoranti di Via Nazionale, oltre le numerose pizzerie. La stagione estiva si chiude — stando all'affluenza dei clienti — in positivo per queste piccole aziende del «buon mangiare» locale. Auguriamo sempre maggiori fortune e... buone pietanze a prezzi ragionevoli a dispetto della crisi.

Nicola Lombardo Commissario nel Concorso per Direttori Didattici

Il nostro valente collaboratore Nicola Lombardo, ex direttore didattico delle scuole elementari nel Circolo di Sambuca, è stato nominato membro di una delle sottocommissioni del concorso a 1.025 po-

sti per direttori didattici, in via di espletamento a Roma.

Questa nomina conferma il giudizio che sempre abbiamo espresso nei confronti del nostro collaboratore circa la sua preparazione culturale in genere e i suoi specifici meriti nel campo della scuola.

Ci rallegriamo con Nicola Lombardo per questa nomina e gli auguriamo buon lavoro.

FRANCESCO GANDOLFO

Ricambi auto
e agricoli
Accumulatori
Scaini
Cuscini RIV

SAMBUCA DI SICILIA

Via G. Guasto - Tel. 41198

LIBRERIA

Articoli da Regalo
Argenteria - Profumi

MONTALBANO -
MONTANA

C. Umberto I, 29
Tel. Ab. 41146 - SAMBUCA

ABBIGLIAMENTI MAGLIERIA TAPPETI

Ditta
GAGLIANO FRANCESCA
in Ciaravella

Via Nazionale, 88 - Tel. 41000
SAMBUCA DI SICILIA

EREZIONE DI UN BUSTO A SERAFINO GIACONE



Sono quasi trascorsi quattro anni dalla scomparsa di Serafino Giacone, che è stato nostro valido ed apprezzato collaboratore e che vive ancora nel ricordo dei Sambucesi, alcuni dei quali lo hanno avuto loro insegnante elementare.

Per onorarne la memoria, i familiari hanno fatto erigere, nello spiazzo antistante il caseggiato di Adragna, un artistico monumentino eseguito, con la perizia che lo contraddistingue, dal muratore sambucense Ottavio Gagliano.

Alla sommità di una colonnina è stato collocato un busto in bronzo, raffigurante l'Insegnante Serafino Giacone, eseguito dai giovani universitari Angelo Ferlisi, da Sutura, e Teresa Migliorino, da Palermo; ne ha curato la fusione il giovane Franco Scalici da Sferacavallo (PA).

Nella foto qui accanto, potete notare la perfetta rassomiglianza del busto fotografato subito dopo la fusione.

LETTERE AL GIORNALE

Troppo proverbiale

London 27th September 1978

Illustre Redazione de «La Voce di Sambuca»
Ricevo il vostro mensile non tanto al mio solito indirizzo sambucense ma in una terra straniera, dove posso parlare con esplicita franchezza la nostra lingua e dove sono trattato da essere umano e non da disoccupato siciliano.

Mi precipito a leggere le notizie che riporta il vostro giornale: poche le notizie di rilievo. Del resto in "un'isola in mezzo ad un mare tipicamente meridionale" ci si sta beati e tranquilli: una serenità che definirei "apatia", "indifferenza", "passività".

In attivo, comunque, c'è la disoccupazione e l'emigrazione: due fattori che esponenti del P.C.I. non possono celare.

Interessante, come sempre, trovo l'articolo di fondo della prima pagina, firmato dal Nostro Illustre Direttore; tipicamente campanilista, unica filosofia reale in cui si evidenzia la nostra comunità, l'articolo sui "2 Referendum dell'11 giugno".

Avendo preso l'impegno di curare la rubrica "Dici l'antico" rispondo con una sequenza di proverbi, tribuna popolare, a quanto in quell'articolo scrisse il prof. Vito Maggio.

Preciso che tali proverbi sono interpretati, solo in questo caso, a modo mio. Inoltre rispondo al Sopraccitato come esponente del P.C.I. e non tanto come persona a sé stessa: macchierei la mia coscienza dal momento che muovessi una virgola contro la sua stimabile persona.

1) «Ciò ch'è scritto leggi si voli». Ciò che è scritto si leggerà.

«11/12 Giugno: netta vittoria dei NO». Fra non molto i veri comunisti mi diranno cos'era quella «vittoria» e per chi era.

2) «Ci dissi lu surci a la nuci: "Dunam tempu chi ti percu"». Disse il topo alla noce: «dammi tempo che ti foro».

Quanti, durante la crociata di giugno, convinti di essere antifascisti votarono «NO», fra qualche anno sapranno chi si trincerò dietro la «falce e martello».

3) «Ala vò videmu la vista». Alla fine vediamo il risultato.

I risultati delle vittime causate dalla «legge Reale» sono già noti.

4) «Tutti li gruppu venny alu pettini». Tutti i nodi vengono al pettine.

In questo caso, tutti gl'imbrogli saranno chiariti.

5) «Cu primu un pensa doppu sospira». Chi prima non pensa dopo sospira.

Con questo proverbio voglio ammonire chiunque a meditare sulle azioni che sta per svolgere e ad essere certo prima d'agire.

6) «Ogni seggia veni pi sediri». Ogni sedia servirà per far sedere.

Ogni accusa che si è rivolta contro gli abrogazionisti sarà un'arma di difesa per i giusti e per la libertà.

7) «Cu cumanna fa liggi». Chi comanda fa leggi.

A Sambuca comanda il P.C.I. ed il P.C.I. ciecamente indirizzò i suoi elettori. Inoltre la «legge Reale» è stata fatta dal potere di chi comanda per redimere, non tanto il terrorismo ma il proletariato quando richiede i suoi diritti.

8) «Cu fa la liggi eni a cavaddu di la liggi». Chi fa la legge è a cavallo della legge.

Chi ha voluto il «finanziamento pubblico dei partiti» ha saputo come custodirselo.

9) «La liggi si voli, ma nò davanti la propria porta». La legge si vuole, purché non sia davanti la propria porta.

La «Reale» si è voluta per colpire il piccolo e non il grande.

10) «Lu judici voli sentiri dà parti». Il giudice vuol sentire due parti.

Una parte è quella che è stata espressa dal P.C.I., l'altra non è tanto quella che ho espresso io ma quella che sta dando l'attuale situazione italiana.

Distinti saluti

FRANCO LO VECCHIO

Risponde Vito Maggio

Anch'io, caro Lo Vecchio, intendo risponderti con le tue stesse motivazioni usate a proposito del mio pezzo sul «referendum» dell'11 giugno scorso: e cioè rispondo a Franco Lo Vecchio, non in quanto spassoso interprete — anche se a modo suo — di an-

tichi proverbi, giovane stimato e intelligente, ma in quanto esponente (unico?) del Partito Radicale in Sambuca.

1 - La vittoria del referendum dell'11 giugno, in qualità di vero comunista, ti dico che cosa ha significato per l'intero Paese: la sconfitta delle forze eversive (MSI - PR) della estrema destra e della radical-sinistra che non esitano ad andare a braccetto nel recitare ruoli discutibilissimi anche se con motivazioni diverse.

2 - Dietro la «falce e martello» non c'è né l'incertezza né il buio che è sempre «dietro l'angolo» delle ambiguità e del qualunquismo radicale.

3 - La «legge reale» — come tutte le leggi sull'ordine pubblico dettate in stato di emergenza — ha i suoi aspetti negativi. Ma è il caso di sottolineare — mentre una casa è in fiamme — se usare, per estinguere l'incendio, acqua di fiume o acqua minerale?

4 - Quali «gruppi» da sciogliere o chiarire? Forse quello per cui il Partito Radicale, pur opponendosi alla legge che prevede la sovvenzione ai partiti, ha accettato la parte che gli spettava?

5 - Non mi riguarda né come Vito Maggio né come comunista.

6 - Idem.

7 - Prima parte del proverbio: il P.C.I. ha sostenuto coscientemente una battaglia democratica; e non è stato il solo a farlo.

Seconda parte del proverbio: troppo nuvolosa l'interpretazione da te data. Comunque è certa una cosa: il terrorismo non si redime con buone parole, ma va combattuto democraticamente con l'isolamento, la denuncia e l'unità delle forze democratiche e dei lavoratori, unici difensori delle libertà conquistate nella Resistenza. Occorre certamente rimuovere tante cause che spingono molte famiglie al terrorismo; ma per intanto occorre opporsi con i mezzi che la democrazia ha per difendersi.

8 - La legge sul finanziamento ai partiti si è rivelata correttiva, sotto molti aspetti, di gravi deviazioni e di malcostume politico. Il Partito Radicale, come sopra ricordato, l'ha avallata accettando le somme che gli spettavano a norma di legge, anche se tale accettazione è stata fatta con la speciosa motivazione che non è il partito radicale che le accetta bensì il gruppo radicale della Camera dei Deputati. Ovviamente: «su n'eni Masi eni Mastrumasi».

9 - Facile slogan: è da dimostrare come venga colpito il piccolo e non il grande. Esiste poi una differenza tra piccola delinquenza e grande delinquenza, o tra piccolo terrorismo e grande terrorismo?

10 - L'altra parte, che tu certamente non puoi esprimere altrimenti pecceresti di presunzione, il P.C.I. è cosciente di assolverla sin dove può farlo dovendo combattere, pressoché solo, contro forze agguerrite, come la DC e il multicapitalismo nazionale ed internazionale, o contro forze farraginose e dispersive come il P.R., in questo momento così difficile per il nostro Paese.

E questo, caro Franco Lo Vecchio, a costo di rischiare l'impopolarità.

Come dimostrano le tue elucubrazioni sui proverbi siciliani.

VITO MAGGIO

Auguri per i 20 anni de «La Voce»

Egredo direttore

Mi ha recato tanto piacere il numero del Vostro autorevole giornale che annunzia la celebrazione del 20° anno di sua vita. Leggendo il programma che avete formulato per l'occasione, plaudo anch'io toto corde alla bella iniziativa che continua, sul luogo, la tradizione letteraria e pubblicistica della rinomata «Arpetta» dell'indimenticabile suscitatore di cultura qual è stato lo scrittore e poeta Vincenzo Navarro.

«La Voce di Sambuca», non bisogna che lo ripeta anch'io, ha in questi 20 anni di sua vita riempito una lacuna intellettuale, con iniziative e contributi di cultura nella società odierna della vasta zona dove ha assiduamente e con abnegazione operato, contribuendo in questa zona a formare una coscienza civica e sociale che in questo tempo dovrebbe essere lo scopo di tutta la carta stampata.

Io che ho fatto fondere più di una colonna di piombo de «La Voce», impegnandomi, seppure brevemente (sin dal lontano 1962) con argomenti spesso inediti, plaudo con gioia alla Vostra bella iniziativa e sarò felice se potrò recare il mio modesto contributo, in uno dei numeri del programma approntato per l'occasione.

Penso che l'attuazione di questo programma, ad evitare doppioni e sfasature, sarà da Voi in anticipo coordinato e perciò chiedo un cenno dell'argomento di cui mi possa occupare.

Resto in attesa di Vostro riscontro.

Con tutta stima, con i migliori auguri, rassegnò i miei distinti ossequi.

Prof. RAFFAELE GRILLO

Via Roma un problema

Egredo direttore,

Su «La Voce di Sambuca» dello scorso numero una richiamava l'attenzione dell'opinione pubblica sul traffico disordinato che si svolge in via Roma.

Si proponeva giustamente la soluzione accettabile di consentire in via Roma la circolazione nei due sensi dalle ore 22 alle 7 del mattino quando il traffico è ridotto.

Infatti la precaria situazione è da attribuire in parte alla vigente segnaletica che costringe gli automobilisti che accedono al centro urbano provenienti da Adragna ad affrontare un lungo e tortuoso giro per la via S. Croce o la via Vassalli.

Sotto questo profilo si potrebbe proporre alle autorità di provare in via provvisoria e

sperimentale l'inversione totale del senso unico di via Roma consentendo l'entrata (invece dell'attuale uscita) attraverso la via Roma e la via Crispi.

Perché non provare?

Un cittadino

Ad onor del vero... mezzo palazzo è stato venduto

Sambuca di Sicilia, 11 15-10-78

Ci spiace leggere sul Vostro giornale del n. 184 (Luglio-Agosto 1978) notizie assolutamente prive di fondamento, riguardanti l'avvenuta vendita del palazzo Fiore di Via Marconi.

Il cronista, prima di asserire ciò che altro non è se non un'illusione, avrebbe dovuto doverosamente accertarsi con chi di ragione.

Pertanto preghiamo codesta Spett. direzione, di voler darne smentita al prossimo numero della «Voce».

Con ogni osservanza

Fratelli FIORE

Occhio alle 200 Lire

Nuova trovata dei falsari?

Cosa non farebbe certa gente in un Paese come il nostro per fregare il prossimo?!

Le si studiano proprio tutte da noi: c'è chi vive proprio di questo.

Gente che di giorno va ozinando per le vie del centro, davanti e dentro ai bar, ai circoli; che guarda, scruta, analizza, deduce.

Dei veri professionisti — nel loro campo, s'intende — che vanno alla ricerca di niente e di tutto al tempo stesso; che adottano il metodo dell'analisi per scopi del tutto dubbi e distruttivi, che determinano un certo modo, del tutto inefficiente, di far andare la società.

Potremmo anche dire che questo è quanto ci è stato regalato da tanti anni di errato governo — a tutti i livelli —, di cui classismo, clientelismo, disoccupazione e tanti altri mali continuano ad affliggere e ad umiliare gran parte della società. Ma tutto ciò esigerebbe un'analisi ben più profonda: una critica. Si vuole discernere in positiva e negativa, e per me, la critica, è positiva. Solo positiva — fino a quando non mi si dimostri il contrario —.

Secondo lo Zanichelli, non è altro che «l'arte di giudicare, per cui si ricerca e si appura il vero».

E il vero è il non falso; il falso ciò che non è giusto e che bisogna eliminare, perseguire; il giusto ciò ch'è doveroso cercare e raggiungere.

La critica è ciò che in ultima ana-

lisi approda alla verità, buona o brutta che sia. Se buona, lo sarà per la società; se brutta, insegnerà alla società la strada da imboccare. Una critica, dicevo, spietata, attraverso la quale inesorabilmente si farebbe luce sulla psicologia mal costruita di tutto il popolo, e di quella gran parte di esso soprattutto, che ha barcollato per tanto, fino a quando non ha deciso d'impugnare qualcosa — qualsiasi pur di non affogare —; così ognuno ha scelto un suo modo di barcamenarsi in questa pseudo-società civile, dove ciascuno, come nella foresta, prende come e quanto più può, fregandosene di tutto e di tutti, imparando a vivere anche di espedienti, per niente o quasi considerando le più semplici regole del viver civile.

E oggi ci troviamo a condannare ciò di cui noi stessi ci siamo resi artefici, diretti o indiretti.

Ma torniamo all'occhio sulle duecento lire, che in verità avevamo lasciato un po' in disparte.

Sarà una nuova trovata di mediocri falsari, o un'intelligente idea di astuti espedientisti? Si fermeranno a ciò, o andranno avanti?

Se non siamo in grado di sapere la verità su ciò, e averne le prove, in cambio abbiamo potuto vedere circolare monete da 50 perfettamente colorate come quelle da lire 200, tanto da scambiarsele.

ANGELO PENDOLA

Vitina Gulotta

in DE LUCA

Tutto per neonati

ed inoltre: abbigliamento e confezioni per adulti

Esclusiva: camicie Fenicia

Corso Umberto I; nei locali dell'ex negozio «Mirino»

Speciale giovani

FABBRICHIAMOCI UN'OCCUPAZIONE

servizio a cura di ALBA ALESSI e ALFONSO DI GIOVANNA



A fine sessione estiva l'Assemblea Regionale Siciliana ha licenziato la legge n. 37 - 18 agosto 1978, « norme integrative della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, sull'occupazione giovanile ».

Premettiamo che una legge non è un toccasana per le piaghe che si vogliono curare. E d'altro lato, pur essendo talora un « toccasana », non sempre lo è sul piano pratico-operativo perché i destinatari o non la sanno recepire o volutamente la ignorano o sono talmente sfiduciati che non ci provano neppure ad utilizzarla.

Ora tanto la legge 285 con le successive modifiche e integrazioni, quanto la regionale 37 del 18 agosto 1978, partono dal presupposto che unico rimedio alternativo alla disoccupazione giovanile non può essere altro allo stato attuale di stagnazione della ripresa industriale che la cooperazione.

Sul « Mondo » — settimanale n. 43 di quest'anno — al termine di un breve flash sull'occupazione giovanile del titolo « la cooperazione è bella ma scomoda », chiudeva con queste considerazioni che erano poi considerazioni fatte da un gruppo di giovani già cooperativizzati: « Per fare funzionare e progredire la cooperazione non basta una legge, qualche aiuto finanziario o una commessa pubblica: questo è assistenzialismo; occorrono una vera e propria preparazione specifica e una seria programmazione ». Il Mondo commenta: « ... e in questa direzione hanno fatto un primo passo: convinti della scarsa utilità dei corsi di formazione professionale regionali si sono rivolti alle centrali cooperative (so-

prattutto la Lega) per ottenere un corso di preparazione per operatori ».

Cooperazione, quindi, intesa nella mentalità e nella operatività come iniziativa imprenditoriale di lavoro e di produzione insieme. Il che non si improvvisa.

Sarà facile, quindi, ottenere magari i contributi occorrenti per un'associazione cooperativistica. Ma non si riesce a mettere in giro la ruota se il contributo si risolve in una vera « elemosina », in una forma di « beneficenza » che non vale la pena accettare.

Ma la legge non è tutto

Si è sviluppato in Italia dal '76 in poi, un certo boom della cooperazione tra giovani. Lo riconosce il sopracitato Il Mondo che cita a campione di un'inchiesta il caso di Roma. Nella capitale esistono 56 cooperative, nate dopo il 1975. Significative le motivazioni che i giovani intervistati hanno dato per questa forma di aggregazione nel lavoro. Il 32% ha risposto: « perché questa forma risponde meglio alle esigenze professionali (si tratta di cooperative impegnate nei vari settori sociali comprendenti qualsiasi attività nel territorio: assistenza asili nido, agli anziani, alla pianificazione urbanistica ecc...) e personali; il 29% per le facilitazioni offerte dalla legge 285; il 24% per la possibilità di svolgere attività sociali e politiche ».

Titolo di studio: il 55% proviene da licei e magistrali; il 18% da istituti tecnici; il 24% dall'università.

Collocazione politica: l'80% di sinistra, il 2,4% centrosinistra e il 3,3% di centro.

D'accordo si dicono tutti gli intervistati sulla questione di fondo da noi sollevata in apertura: che, cioè, la « legge » che suggerisce o incoraggia la cooperazione è tutto ed è niente se non si studia il problema e non si cerca quella qualificazione indispensabile che occorre avere.

Pubblichiamo per intero la legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 per offrire ai nostri giovani disoccupati la possibilità di un approfondimento sulle loro possibili vocazioni in campo cooperativistico ed organizzativo per uscire dall'impasse in cui sono costretti a vivere.

Un punto fermo bisogna tenere presente: vista l'impossibilità che dagli altri ci venga dato un lavoro, meglio sarebbe dire il « posto », occorre fabbricarselo da sé. A tutti i costi.

La legge, quindi, va sfruttata per l'incentivazione e l'incoraggiamento che, senza dubbio, viene offerto ai giovani attraverso anche le « provvidenze ». Ma guai a fermarsi qui. Occorre rendersi protagonisti di se stessi, del proprio lavoro e del proprio avvenire.

Tra un articolo e l'altro inseriamo un commento e, in appendice un promemoria, di ALBA ALESSI, professoressa di Diritto agrario presso la Facoltà di Agricoltura dell'Università di Palermo.

LEGGE 18 agosto 1978, n. 37.

Norme regionali integrative della legge 1 giugno 1977 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, sull'occupazione giovanile.

Art. 1

Per l'attuazione nella Regione siciliana degli interventi previsti dalla legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, nonché di interventi regionali integrativi per l'occupazione giovanile, si applicano le disposizioni degli articoli seguenti.

TITOLO I

Interventi in materia di agricoltura e foreste

Art. 2

Rientrano tra le cooperative di cui all'art. 18 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, anche quelle che operano per la trasformazione e la valorizzazione produttiva di:

— terreni che comunque si trovino nelle disponibilità dell'Ente di sviluppo agricolo, di altri enti pubblici o di istituzioni pubbliche sottoposti alla vigilanza della Regione siciliana, o dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana, e che a tal fine li concedano, anche in deroga alle vigenti leggi regionali;

— terreni acquisiti o in corso di acquisizione ai sensi dell'art. 12, terzo comma, lett. f, della legge 10 maggio 1976, n. 352;

— terreni dei quali le cooperative dimostrino di avere comunque il godimento.

La Regione siciliana favorisce, altresì, nei modi di cui all'art. 18 e seguenti della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, come integrati e modificati dalla presente legge, la promozione e l'incremento delle cooperative a prevalente presenza di giovani per lo svolgimento di attività di difesa fitosanitaria, di assistenza tecnica alle imprese agricole.

Con questa norma si allarga notevolmente nella Regione siciliana l'area delle cooperative agricole a prevalente presenza di giovani — nella misura indicata dall'art. 18 della 285 — che beneficino delle provvidenze disposte dalla legge nazionale e da quella regionale.

Nella sua prima parte l'articolo prende in considerazione le cooperative di giovani che svolgano attività di « coltivazione della terra »: mentre l'art. 18 della 285, anche nella sua formulazione parzialmente diversa che ha ricevuto dalla legge di modifica, fa esclusivo riferimento, in questa ipotesi, alle cooperative che mettano a coltura terre incolte o trasformino terreni demaniali e patrimoniali concessi dai Comuni, dalle comunità montane e dalla Regione, nella regione siciliana beneficineranno delle stesse provvidenze tutte le cooperative di giovani che coltivino terreni comunque avuti in godimento (in affitto, in usufrutto, in proprietà anche di un solo socio e dati in godimento alla cooperativa di cui questi fa parte, etc.).

Nella seconda parte si allarga invece l'ambito delle cooperative di giovani, beneficiarie della legge regionale e statale, che svolgano altra attività nel settore della agricoltura. Alle cooperative che operano per la conservazione, manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca, per la gestione di servizi tecnici per l'agricoltura, per l'allevamento del bestiame e per la piscicoltura, indicate nel nuovo testo dell'art. 18 della 285, la legge regionale aggiunge quelle che svolgano attività di difesa fitosanitaria e di assistenza tecnica alle imprese agricole (specificando e dilatando, in quest'ultimo caso, l'espressione « gestione di servizi tecnici » usata dalla legge statale).

Art. 3

Il Presidente della Regione, entro il 31 dicembre 1978, al fine di favorire l'accesso alla terra alle cooperative di giovani di cui alla lett. b dell'art. 18 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, e al primo alinea del precedente articolo, pubblica in un supplemento straordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana un elenco delle terre costituenti il demanio e il patrimonio regionale, di quelle nella disponibilità dell'Ente di sviluppo agricolo e dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana.

Tale elenco dovrà comprendere, indicando separatamente:

1) le terre idonee ad una trasformazione produttiva per lo svolgimento di attività agricola e/o zootecnica, che possono essere concesse in godimento;

2) le terre oggetto di diritti di godimento a carattere non precario, derivanti da titolo valido.

Il supplemento straordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana recante l'elenco di cui al precedente comma è affisso per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio sede articolo, durante il periodo di efficacia di ogni comune.

L'elenco di cui al primo comma del precedente articolo, durante il periodo di efficacia della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, è aggiornato annualmente e pubblicizzato con le stesse procedure.

Per il significato di questo articolo, e dei successivi articoli 4 e 5 e per una esposizione delle procedure previste si rinvia al « promemoria » pubblicato di seguito alla legge.

Art. 4

I comuni, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approvano, con delibera consiliare, l'elenco con le indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 3, dei terreni demaniali o patrimoniali o, un corso di acquisizione ai sensi dell'art. 12, comma terzo, lett. f, della legge 10 maggio 1976, n. 352, da destinare a favore delle cooperative di cui all'art. 18 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, e all'art. 2 della presente legge.

La delibera consiliare, immediatamente esecutiva, è trasmessa alla Presidenza della Regione per la pubblicazione nel supplemento straordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

L'elenco di cui al primo comma del presente articolo, durante il periodo di efficacia della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, è aggiornato annualmente e pubblicizzato con le stesse procedure.

Art. 5

Nelle more dell'espletamento di quanto previsto nei precedenti articoli 3 e 4, gli enti possono concedere a favore delle cooperative richiedenti i terreni demaniali e patrimoniali che non siano oggetto di diritti di godimento a carattere non precario, derivanti da titolo valido.

L'ente è, comunque, tenuto a motivare l'eventuale rifiuto.

Le cooperative e chiunque altro ne abbia interesse possono segnalare agli enti titolari e per conoscenza al Presidente della Regione, terreni non compresi negli elenchi di cui ai precedenti articoli 3 e 4, ovvero terreni compresi tra quelli di cui al punto 2 del precedente art. 2, risultino incolti o malcoltivati ai sensi della vigente disciplina.

Gli enti, previo relativo accertamento, provvedono all'eventuale revoca della concessione

o dell'esercizio delle azioni di risoluzione dei rapporti contrattuali, sempreché ricorrano le cause previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 6

Il Presidente della Regione pubblica sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana i risultati del censimento delle terre incolte ottenuti mediante il progetto speciale n. 6, predisposto dalla Regione siciliana ed approvato dal CIPE in data 24 febbraio 1978, ai sensi dell'art. 26 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 7

Allo scopo di facilitare l'acquisizione di terre mediante contratti di affitto stipulati in conformità delle disposizioni in materia da parte delle cooperative di cui all'art. 18 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, a favore dei proprietari privati concedenti è attribuito, per il periodo di durata del contratto, un premio annuale di apporto strutturale, pari al 50 per cento del canone fissato in ottemperanza alle disposizioni di legge in materia di affitto di fondi rustici a coltivatori diretti. Tale premio è aumentato all'80 per cento a favore dei piccoli proprietari concedenti il cui reddito complessivo, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non risulti superiore a lire 6 milioni annui, nonché a favore dei proprietari emigranti concedenti.

Art. 8

Alle cooperative agricole, comprese quelle costituite ai sensi dell'art. 18 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, che assumano, con regolare contratto della durata di almeno tre anni, o associno un tecnico agricolo munito di laurea o di diploma in materia agraria di età inferiore ai 29 anni, è concesso, ad integrazione del contributo di cui all'art. 21 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, un contributo di lire 100 mila mensili a carico della Regione per la durata di un biennio.

Resta fermo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 21 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni.

Alle cooperative costituite ai sensi dell'art. 18 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, ed a quelle costituite ai sensi del precedente art. 2, è concesso un contributo di lire 100 mila per ogni socio proveniente dalle liste speciali di cui all'art. 4 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, per un ammontare complessivo comunque non superiore a lire 1 milione e 500 mila per l'adeguamento delle strutture organizzative.

Come è noto l'art. 21 della 285 prevede la concessione di un contributo di L. 100.000 mensili per ventiquattro mesi a favore delle imprese « singole o associate » che assumono con regolare contratto per la durata di tre anni o associano un tecnico agricolo munito di laurea o di diploma. La legge regionale concede un ulteriore contributo di L. 100.000 mensili per la durata di un biennio, ma solo a favore delle cooperative comprese quelle di giovani, e solo nel caso in cui il tecnico agricolo assunto o associato abbia età inferiore ai 29 anni. Volendo con ciò legare maggiormente l'ulteriore incentivo agli obiettivi dell'occupazione giovanile. Vale anche per il contributo aggiuntivo della regione il disposto del secondo comma dell'art. 21 della 285: e cioè che in caso di licenziamento del giovane tecnico effettuato anteriormente alla scadenza del triennio (salva l'ipotesi delle dimissioni o del licenziamento per giusta causa) le cooperative datrici di lavoro sono tenute a restituire il contributo percepito.

Art. 9

All'esecuzione di opere di manutenzione o di interventi per la prevenzione degli incendi da realizzare a carico del proprio bilancio, l'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana potrà provvedervi, per un ammontare complessivo non superiore a lire 300 milioni, mediante cottimo fiduciario d'importo non superiore a lire 30 milioni da concedere a cooperative formate da giovani iscritti nelle liste speciali di collocamento e lavoratori forestali, costituite con le modalità di

(segue a pag. 6)

Speciale giovani

(dalla pag. precedente)

cui al secondo comma dell'art. 18 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 10

Alle cooperative indicate al primo comma dell'art. 18 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, e a quelle previste al precedente art. 2 che abbiano ottenuto, in base alla presente legge, l'approvazione di un progetto di sviluppo redatto in conformità ai criteri previsti dall'art. 19 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, sono accordati:

1) la preferenza nella concessione di terre incolte ai sensi della vigente legislazione e di terre appartenenti ai comuni, alla Regione e agli altri enti indicati nel precedente art. 2;

2) i contributi in conto capitale previsti dalla legislazione in vigore per la realizzazione delle iniziative connesse all'attuazione dei progetti di sviluppo nei terreni ottenuti in concessione o dei quali abbiano acquisito comunque la disponibilità e concernenti le opere di miglioramento fondiario, l'acquisto di macchine ed attrezzi e di ogni altra dotazione aziendale necessaria, ivi compreso l'acquisto di bestiame, bovino, ovino, suino, avicunicolo e di vitelli da ingrasso occorrente per l'allevamento del bestiame;

3) mutui quinquennali a tasso agevolato e con un preammortamento massimo di tre anni, per la differenza tra la spesa ammessa e il contributo concesso per la realizzazione delle iniziative di cui al punto precedente;

4) prestiti agrari di esercizio a tasso agevolato.

L'IRCA, anche in deroga al proprio statuto, è autorizzato ad effettuare in favore delle cooperative di cui al presente articolo le operazioni di credito agrario previste ai precedenti punti 3 e 4.

Le operazioni di credito agrario finalizzate alla realizzazione dei prodotti di sviluppo effettuate dalle cooperative di cui al presente articolo che non siano in grado di offrire comunque garanzie reali, sono coperte da fidejussioni prestate dalla Regione fino al 100 per cento.

Per le iniziative zootecniche promosse dalle cooperative previste dal presente articolo e ai soli fini dell'ammissione alle provvidenze disposte dalla presente legge, anche in deroga alle norme legislative o amministrative vigenti, si prescinde dalla estensione della base aziendale.

L'art. 19 della legge 285, qui richiamato, prevede che le cooperative di giovani debbano predisporre un progetto di sviluppo dell'area agricola interessata alla ripresa della coltivazione con l'indicazione degli obiettivi, dei cicli produttivi, programmati e del numero dei soci, che dovrà essere comunque, non eccedente rispetto alle esigenze di realizzazione del progetto di sviluppo. Dato il richiamo ai soli «criteri» indicati nell'art. 19 e dato soprattutto che la legge regionale prevede apposite procedure è evidente che le procedure di approvazione dei progetti previsti allo stesso articolo 19 sono sostituiti da quelle indicate dalla legge regionale all'art. 11.

E' utile ricordare invece che il secondo comma dell'art. 19 della 285, inserito dalla legge di modifica, prevede che non si applicano alle cooperative agricole di giovani gli ultimi due commi dell'art. 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modificazioni; possono dunque essere soci delle cooperative agricole, in deroga a quanto stabiliscono queste norme, anche giovani che esercitano attività diversa dalla coltivazione della terra o giovani proprietari, affittuari o mezzadri che non siano «coltivatori diretti» (secondo la definizione contenuta nelle norme stesse). Lo stesso art. 19 della 285 esclude la applicazione alle cooperative agricole di giovani dei limiti numerici previsti dalle leggi vigenti per la partecipazione di soci con funzioni tecniche e amministrative. Scopo di questa norma è, come è evidente, quello di consentire la partecipazione alle cooperative anche in numero più elevato di quello previsto dalla legislazione speciale di giovani tecnici o di giovani che svolgono nella cooperativa solo mansioni tecniche e amministrative.

Art. 11

Per l'accesso alle provvidenze previste dalla presente legge e dalla legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, le cooperative costituite ai sensi dell'art. 18 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle di cui al precedente art. 2, dovranno inoltrare, tramite l'ispettorato provinciale della

agricoltura competente per territorio, alla Presidenza della Regione, progetti di sviluppo dell'area agricola interessata di cui all'art. 19 della citata legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni.

In detti progetti, corredati dalla documentazione di rito e dagli elaborati tecnici, sono indicati i cicli produttivi programmati, l'ammontare degli investimenti per le trasformazioni fondiarie ed agrarie da realizzare, il numero delle giornate lavorative occorrenti al fine di determinare il numero dei soci e l'ammontare dei contributi, del credito di esercizio e degli eventuali mutui occorrenti.

Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, sentito il comitato provinciale per gli interventi in agricoltura di cui all'art. 50, secondo comma, della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, entro 30 giorni dalla data di presentazione, esprimono pareri sui detti progetti e li trasmettono alla Presidenza della Regione.

Il Presidente della Regione approva il progetto entro i 30 giorni successivi ed indica il numero massimo di soci necessari per la realizzazione del progetto stesso, nonché le iniziative e le opere ammesse alle provvidenze disposte o richiamate dalla presente legge e che a tal fine sono finanziate con provvedimento contestuale all'approvazione del progetto di sviluppo medesimo.

Il progetto approvato ai sensi del precedente comma costituisce il presupposto necessario per la concessione delle terre incolte.

Il controllo sulle modalità e sulla regolarità di svolgimento dei lavori collegati alla realizzazione del progetto di sviluppo è effettuato dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

Per un esame di questo articolo si rinvia al successivo promemoria.

TITOLO II

Interventi in materia di artigianato, industria, pesca, turismo e servizi

Art. 12

La Regione siciliana favorisce la costituzione e l'incremento di cooperative di produzione e lavoro a prevalente presenza di giovani nei settori: dell'industria; della pesca; dell'acquicoltura, condotta con forzatura del ciclo di produzione; del turismo, con particolare riguardo alla realizzazione e/o alla gestione delle iniziative di cui alle lettere a e b dell'art. 3 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78; dei servizi, ivi compresi quelli socialmente utili definiti dall'art. 26 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni; dell'artigianato, nonché nel settore socio-sanitario.

Le cooperative costituite ai sensi del presente articolo, in analogia a quanto previsto dall'art. 19 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, possono presentare un progetto con le indicazioni del programma di attività, dei cicli di produzione che si intendono realizzare e del numero dei soci da impiegare.

Le iniziative previste dalle lettere a) e b) dell'art. 3 della legge regionale 12 giugno 1976 n. 78 riguardano la realizzazione di villaggi turistici, autostelli, alberghi per la gioventù, campeggi, rifugi, impianti e stabilimenti idrotermominerali, nonché opere ed impianti costituenti coefficienti per l'incremento del consumo e per la valorizzazione delle caratteristiche climatiche, paesistiche, stabilimenti balneari, slittorie, sciovie, seggiovie, funivie, opere a carattere sportivo e ricreativo. E sono ammesse, secondo la legge, alla concessione di mutui fino al 70% della spesa riconosciuta ammissibile.

Il nuovo articolo 26 della 285, a seguito delle modifiche recenti, ha specificato la vecchia dizione, «servizi di rilevanza sociale» che costituisce l'ultimo punto nella elencazione dei settori per cui possono essere predisposti i programmi, con la dizione, più ampia, di «attività e servizi di interesse generale o di rilevanza sociale».

Art. 13

Alle cooperative di cui all'articolo precedente sono concessi:

1) contributi in conto capitale previsti dalla legislazione vigente nei vari settori d'intervento, occorrenti per la realizzazione delle iniziative connesse all'attuazione dei progetti approvati, ivi compreso l'acquisto di macchinari e di attrezzature, la costruzione e l'ampliamento delle strutture necessarie e l'eventuale acquisto delle aree pertinenti;

2) mutui a tasso agevolato di cui all'art. 10, per la differenza tra i mutui erogati e la spesa ammissibile per quanto previsto dal precedente n. 1;

3) la fidejussione di cui al precedente art. 10;

Quanti sono i disoccupati

In Sicilia

Sembra siano iscritti nelle liste speciali circa 200 mila giovani.

In provincia

Nella sola provincia di Agrigento, al 30 giugno di quest'anno, risultavano iscritti nelle liste speciali 13.387 giovani (per la cronaca: quelli iscritti nelle liste ordinarie sono 20.448); ma la cifra, a seguito dei nuovi diplomati e licenziati usciti dalla scuola a fine anno scolastico 1977/1978, è destinata a subire una revisione con un incremento, si presume, del 3/4%. Il che significa che oggi nelle liste speciali della provincia figurano iscritti circa 18 mila giovani.

A Sambuca

Un anno fa, subito dopo l'istituzione della «lista» prevista dalla legge n. 285, gli iscritti erano 135, quasi tutti diplomati. Nel corso di quest'anno, a seguito «chiamata» per assunzione negli uffici comunali, ha trovato un'occupazione una mezza dozzina di giovani. Ma il tetto della cifra resta sostanzialmente invariato a causa delle nuove leve di disoccupati uscite dalla scuola nel luglio scorso.

4) crediti di esercizio a tasso agevolato in conformità alla legislazione vigente;

5) il contributo di cui al terzo comma del precedente art. 8.

Art. 14

Per l'accesso alle provvidenze disposte dalla presente legge ed a quelle previste dalla legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, le cooperative costituite ai sensi del precedente art. 12, dovranno inoltrare, tramite le amministrazioni regionali competenti per materia, al Presidente della Regione, i progetti di cui al precedente art. 12, corredati dalla documentazione di rito e dagli elaborati tecnici occorrenti.

Le amministrazioni regionali competenti per settore, entro 30 giorni dalla data di presentazione, esprimono pareri sui detti progetti e li trasmettono alla Presidenza della Regione.

Il Presidente della Regione approva il progetto entro i 30 giorni successivi ed indica il numero massimo di soci necessari per la realizzazione del progetto stesso, nonché le iniziative e le opere ammesse alle provvidenze disposte o richiamate dalla presente legge e che a tal fine sono finanziate con provvedimento contestuale all'approvazione del progetto medesimo.

Il controllo sulle modalità e sulla regolarità di svolgimento dei lavori collegati alla realizzazione del progetto è effettuato dalle amministrazioni regionali competenti per settore.

Per le procedure previste da questo articolo si rinvia al promemoria pubblicato di seguito alla legge.

Art. 15

Alle cooperative a prevalente presenza di giovani, che promuovono iniziative volte a favorire lo sviluppo turistico, specie quello del turismo di massa, giovanile e sociale e che concernono particolarmente la creazione, l'adattamento, l'ampliamento e la gestione di strutture ricettive anche mobili, l'allestimento di impianti ed attrezzature per il tempo libero, nonché l'organizzazione e la gestione di servizi comunque connessi alle attività turistiche, oltre ai contributi in conto capitale previsti dalla legislazione in vigore, sono accordati:

a) un ulteriore contributo in conto capitale pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo della spesa ammessa nel progetto;

b) la precedenza nella realizzazione e gestione delle iniziative di cui alle lettere a e b dell'art. 3 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, e successive modifiche ed integrazioni;

c) la precedenza per i prestiti previsti dal fondo di cui all'art. 1, lett. b, della legge, regionale 12 giugno 1976, n. 78, e successive modifiche ed integrazioni.

L'art. 1, della legge regionale 12 giugno 1976 n. 78 (con l'art. 1 della l.r. 7-5-1977 n. 3) prevede la istituzione, per decisione dell'Assessore regionale al turismo, di un fondo di rotazione a gestione separata presso uno o più istituti di credito siciliano abilitati al credito alberghiero. La lettera b) dello stesso articolo specifica che il fondo è destinato quanto a L. 5.600 milioni all'incentivazione di iniziativa di cooperative di albergatori o loro consorzi o consorzi di albergatori per la:

- istituzione e gestione di centri di approvvigionamento collettivo;
- realizzazione e gestione di opere, impianti ed attrezzature turistiche;
- acquisto di beni per la realizzazione delle iniziative di cui ai punti precedenti.

Le somme di cui alla lettera b) sono attribuite al fondo di rotazione a gestione separata istituito presso l'IRCA dalla l.r. n. 22-1974 per la concessione di prestiti

al tasso di interesse del 2,50% al netto di ogni onere accessorio, previa comunicazione all'Assessorato.

Art. 16

Alle aziende artigiane che assumono, anche mediante contratti di formazione di cui agli articoli 7 e 8 della legge 1 giugno 1977, n. 285, come sostituiti dagli articoli 7 e 8 del decreto legge 6 luglio 1978, n. 351, giovani iscritti nelle liste speciali di collocamento, oltre alle provvidenze previste dalla legislazione vigente, la Regione corrisponde, per ogni giovane assunto a norma dell'art. 6 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, un ulteriore contributo di lire 40 mila mensili per un periodo massimo di 24 mesi.

Art. 17

Hanno accesso in via preferenziale alle provvidenze regionali in favore della piccola e media industria, dell'artigianato, del commercio e del turismo, le imprese e loro consorzi che dimostrino di avere assunto mediante contratti di formazione, giovani iscritti nelle liste speciali in conformità alla legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, in proporzione non inferiore al 10 per cento del personale dipendente.

TITOLO III

Interventi in materia di beni culturali ed ambientali

Art. 18

La Regione siciliana, ai fini della redazione di una carta generale dei beni culturali ed ambientali, di cui all'art. 2 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, provvede, avvalendosi dei comuni, al censimento del patrimonio storico culturale ed ambientale esistente nel territorio della Regione.

Il censimento deve prevedere la schedatura e la documentazione grafica e/o fotografica del bene culturale ed ambientale.

Ai compiti di indirizzo, di coordinamento, di assistenza, di vigilanza e di verifica, connessi alla realizzazione del censimento sovrintendono il Centro regionale per l'inventario e la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerofotografica e audiovisiva di cui all'art. 9, secondo comma, della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, e, perifericamente, i consigli locali per i beni culturali e ambientali di cui all'art. 15 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, delle more della costituzione del Centro regionale per l'inventario e dei consigli locali, tali funzioni sono svolte dalle Soprintendenze, che vi provvederanno direttamente utilizzando anche unità di giovani di cui al sesto comma del presente articolo.

L'Assessore regionale per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione, per la realizzazione della carta generale di cui al primo comma del presente articolo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, elabora un programma biennale di attività che deve contenere:

a) criteri e direttive per la realizzazione del censimento;

b) la ripartizione territoriale degli interventi e dei fondi previsti per l'attuazione del presente articolo.

Il programma triennale per il censimento dei beni culturali ed ambientali è approvato con decreto del Presidente della Regione, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

Per la realizzazione degli interventi previsti nel programma triennale per il censimento dei beni culturali ed ambientali, i comuni interessati, autorizzati ad assumere, secondo le modalità previste dai commi quinto e seguen-

(segue a pag. 7)

Speciale giovani

(dalla pag. precedente)

ti dell'art. 26 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, complessivamente 1.000 giovani iscritti nelle liste speciali per ciascun anno e a stipulare convenzioni con cooperativa a prevalente presenza di giovani iscritti nelle liste speciali di cui all'art. 4 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, secondo le modalità previste dall'art. 27 della legge medesima.

Il Presidente della Regione è autorizzato a stipulare convenzioni con istituti universitari specializzati delle Università siciliane per attività di consulenza, di collaborazione e di verifica delle varie fasi del censimento.

Sembra utile riportare il testo dell'art. 26 bis della 285 inserita con la legge di modifica, che regola le assunzioni dirette di giovani per l'attuazione dei programmi di cui all'art. 26.

«I programmi di cui all'articolo precedente (= di "servizi socialmente utili") si attuano mediante contratti di formazione e lavoro ai sensi dell'articolo 7».

«I giovani destinati all'attuazione dei progetti specifici devono frequentare qualificati cicli formativi promossi o autorizzati dalla regione, anche presso aziende o loro consorzi, per consentire l'acquisizione di determinati livelli di professionalità in relazione agli orientamenti del mercato del lavoro oltre alle attività formative proprie del progetto. Il numero delle ore destinate ai suddetti cicli formativi, che non sono retribuite, non può essere inferiore al trenta per cento delle ore di attività lavorativa prevista dal contratto. Per il perseguimento degli scopi di cui al presente articolo, nei territori implicati all'articolo 1 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1978 n. 218, le regioni possono avvalersi dell'apporto tecnico del Centro di formazione e studi (FORMEZ)».

La quota dei finanziamenti del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori spettante alle regioni deve essere destinata in via primaria alle iniziative connesse a contratti di formazione a sei cicli formativi di cui all'articolo 16 bis della presente legge» (di cui riportiamo il testo a fianco dell'art. 25 della legge regionale).

Resta fermo il disposto dell'art. 27 della 285 che prevede anche, per la realizzazione dei progetti socialmente utili, la convenzione con cooperative di giovani.

Art. 19

Per la manutenzione e la pulizia dei musei, biblioteche, gallerie, centri di servizi culturali, teatri, zone archeologiche e del patrimonio storico-monumentale, esistenti nel territorio della Regione e appartenenti al demanio della Regione e degli enti locali, i comuni e le soprintendenze, ciascuno per la parte di propria competenza, dove hanno sede le predette istituzioni, sono autorizzati ad assumere, in conformità delle previsioni di un apposito programma elaborato secondo le disposizioni dell'articolo precedente, con le modalità previste dai commi quinto e seguenti dell'art. 26 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, complessivamente ottocento giovani iscritti nelle liste speciali di cui all'art. 4 della legge medesima.

Art. 20

Al fine di favorire la piena valorizzazione e la più larga conoscenza e fruizione dei beni culturali ed ambientali esistenti nel territorio della Regione, l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione predispone, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un programma di iniziative e di interventi nel campo dell'animazione culturale elaborato secondo le disposizioni del precedente art. 18.

Per l'attuazione del programma di cui al precedente comma, i comuni interessati sono autorizzati, secondo le previsioni del programma, ad assumere, con le modalità previste dal quinto comma e seguenti dell'art. 26 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, 400 giovani iscritti nelle liste speciali di cui all'art. 4 della legge medesima secondo la seguente ripartizione provinciale:

- a) Catania e Palermo, 74 giovani;
- b) Messina, Agrigento e Siracusa, 44 giovani;
- c) Caltanissetta, Enna, Ragusa e Trapani, 30 giovani.

Il Presidente della Regione è, altresì, autorizzato a stipulare, secondo le norme previste dall'art. 27 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, convenzioni con cooperative a prevalente presenza di giovani nel campo dell'animazione culturale.

Il programma di cui al primo comma del

presente articolo è approvato con decreto del Presidente della Regione, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

TITOLO IV Disposizioni finali

Art. 21

Al fine di rendere operanti le preferenze attribuite a favore di giovani coltivatori o coltivatrici titolari, di cui all'art. 22 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, gli uffici centrali e periferici dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste provvederanno all'istruttoria ed alla definizione delle pratiche presentate entro il termine di sessanta giorni, ponendo la relativa spesa, anche in difformità alle vigenti disposizioni, a carico delle disponibilità esistenti sugli specifici capitoli di bilancio della Regione.

Art. 22

La Regione, gli uffici dei medici provinciali, gli enti locali, gli enti pubblici sottoposti a vigilanza della Regione per l'attuazione dei servizi socialmente utili di cui all'art. 26 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, o per urgenti prestazioni di mano d'opera possono, mediante convenzioni per un importo non superiore a 30 milioni, concedere a cooperative di cui al precedente art. 12 servizi o parte di servizi.

Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti detti servizi possono essere affidati a giovani comunque associati in numero non inferiore a tre e non superiore a otto unità.

Per le finalità del presente articolo il Presidente della Regione è autorizzato a concedere a favore degli enti locali contributi nella misura del 70 per cento della spesa approvata. Tale contributo è elevato al 100 per cento nei confronti degli uffici dei medici provinciali.

Per le procedure di attuazione di questa norma si rinvia al promemoria pubblicato di seguito alla legge.

Art. 23

Ai giovani iscritti nelle liste di cui all'art. 4 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, in possesso dei requisiti di legge prescritti, è riservata la partecipazione ai corsi, istituiti in attuazione del piano regionale quinquennale per la formazione del personale sanitario non medico di cui alla legge regionale 24 luglio 1978, n. 22, nella misura di almeno il 70 per cento.

Gli oneri relativi ai giovani iscritti nelle liste di cui all'art. 4 della legge 1 giugno 1977, n. 285, che frequentano i corsi di cui al comma precedente, sono a carico dell'apposito fondo comunitario europeo per il 50 per cento e per la parte rimanente a carico dello stanziamento previsto dalla presente legge.

Art. 24

I contributi in conto capitale erogati in favore delle cooperative previste dalla presente legge sono aumentati del 10 per cento quando la presenza delle donne nelle cooperative medesime non risulti inferiore al 20 per cento del totale dei soci.

Art. 25

Il Presidente della Regione, d'intesa con l'Assessore per il lavoro e la previdenza sociale, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, elabora, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un programma straordinario di formazione professionale finalizzato ai settori di cui alla presente legge, nonché ai settori:

- amministrativo;
- informatica;
- impiantistica;
- beni culturali;
- artigianato artistico;
- meccanica strumentale;
- servizi sociali;
- ecologia.

Il programma dovrà prevedere la durata dei corsi, il numero dei corsisti per ciascun settore, la ripartizione territoriale e gli enti gestori.

Il Presidente della Regione è altresì autorizzato a concedere contributi nella misura minima di lire 5.000 per ora per allievo e fino a un numero massimo di 600 ore annue per corsi a enti, associazioni, scuole, istituti e imprese che dimostrino di possedere adeguate strutture didattico-formative, che organizza-

zino corsi di formazione professionale destinati a giovani iscritti nelle liste di cui all'art. 4 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni.

Ai datori di lavoro privati operanti nel settore industriale, che assumono giovani provenienti dalle liste speciali mediante contratti di formazione di durata non inferiore a 12 mesi stipulati con la modalità di cui agli articoli 7 e 8 della legge 1 giugno 1977, n. 285, come sostituiti con il decreto legge 6 luglio 1978, n. 351, è altresì concesso un contributo integrativo di quello statale nella misura di lire 80 mila per ciascuna unità lavorativa assunta. L'attività di formazione, ai fini della concessione del contributo, può essere organizzata anche presso le aziende dei datori di lavoro. In questa ipotesi il contributo è sostituito di quello di cui al comma precedente, con riferimento alle unità che frequentano i corsi in base a contratto di formazione.

Quando il contributo è concesso a enti pubblici economici con esclusione di quelli regionali ed alle imprese private, datori di lavoro, l'erogazione è subordinata all'impegno di assumere, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, al termine del corso, non meno del 25 per cento dei corsisti.

L'attività formativa di cui ai precedenti commi gestita dalle imprese, che non sia svolta in rapporto alla stipulazione di contratti di formazione, è regolata secondo le disposizioni di cui all'art. 16 bis della legge 1 giugno 1977, n. 285, quale risulta modificata dall'art. 12 del decreto legge 6 luglio 1978, n. 351.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, e successive modifiche.

Gli elementi più importanti di novità introdotti in sede di modifica agli artt. 7 e 8 della 285 sono:

- l'elevamento a 29 anni del limite di età anche per le donne oltre che per i laureati ai fini dell'assunzione con contratto di formazione;
- l'aumento della durata massima del contratto di formazione, che passa da 12 a 24 mesi;
- l'eliminazione del rapporto tra numero dei contratti di formazione stipulabili e numero di dipendenti dell'impresa;
- la esclusione dei giovani assunti con contratto di formazione dal computo dei limiti numerici previsti da leggi o contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative o istituti a favore delle imprese;
- la possibilità che i cicli formativi si svolgano anche presso le aziende o i loro consorzi;
- il rinvio alla decisione della commissione regionale per l'impiego in coerenza con le intese raggiunte a livello locale tra le organizzazioni dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative, per la determinazione della durata, delle modalità di svolgimento dell'attività formativa e di formazione professionale, con la sola indicazione del numero minimo di ore destinate alla formazione che non può essere inferiore al 30 per cento delle ore complessive previste dal contratto di formazione;
- la possibilità dei giovani arruolati assunti con contratto di formazione di ottenere, per una sola volta e purché il contratto abbia termine entro il compimento del 22° anno di età, il differimento della prestazione del servizio militare; tale differimento, per il periodo di durata del contratto, è consentito di anno in anno dal Ministro della Difesa con decreto nel limiti numerici permessi dalle necessità primarie della Difesa.

L'art. 16 bis della 285 inserito in sede di modifica dispone:

«Le regioni nel quadro dei programmi di cui all'articolo 2 ed in relazione a concrete prospettive occupazionali possono organizzare in intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative, attività di formazione sul lavoro presso imprese singole o associate dei settori agricolo, artigianale, industriale, commerciale, turistico e dei servizi».

«Tali intese indicano altresì le quote, le modalità e i tempi per l'assunzione dei giovani che conseguano o abbiano conseguito la qualifica, ai sensi dell'art. 16 quater».

«I periodi di formazione non possono eccedere la durata di sei mesi e le imprese debbono impegnare i giovani solo nelle mansioni preventivamente concordate con la regione e per ruoli qualificati».

«L'orario di attività di formazione professionale non può eccedere le quaranta ore settimanali».

«I giovani non possono essere adibiti al lavoro con finalità direttamente produttive salvo che per tempi limitati da determinare nel programma di addestramento in relazione alle esigenze formative».

«Nell'arco dell'attività di formazione professionale di cui al primo comma debbono essere organizzati dalla regione, anche mediante convenzione con le imprese, convenienti periodi di formazione teo-

rica in materie il cui insegnamento sia strettamente collegato al conseguimento del ruolo professionale cui la formazione del giovane tende».

«Per il periodo di formazione sul lavoro sono estese ai giovani le prestazioni sanitarie e le prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Per tali prestazioni le regioni stipulano apposite convenzioni con i competenti istituti previdenziali e assistenziali, anticipando gli oneri relativi».

«Le imprese che intendono ammettere i giovani alla formazione sul lavoro debbono darne comunicazione alla regione, che ne accerta la necessaria idoneità tecnica e ne tiene conto ai fini della predisposizione dei propri piani di attività».

I giovani iscritti nelle liste di cui all'articolo 4 che richiedono di partecipare all'attività di formazione previste dal presente articolo sono avviati all'attività stessa secondo la graduatoria dalle competenti sezioni di collocamento».

«I giovani che rifiutano l'avviamento all'attività di formazione professionale prevista nel presente articolo mantengono la loro iscrizione nella lista».

Gli artt. 16 ter e 16 quater della 285 prevedono poi le procedure per l'accertamento della qualifica professionale ai fini della iscrizione nelle liste di collocamento per i giovani che hanno stipulato contratti di formazione o hanno frequentato i cicli formativi di cui all'art. 16 bis o all'art. 26 e che ne facciano richiesta. L'accertamento è effettuato mediante prova tecnico-pratica da una commissione istituita presso ciascun ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Art. 26

Per le finalità di cui alla legge 1 giugno 1977, n. 285, il Presidente della Regione, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro del settore maggiormente rappresentativi sul piano nazionale e le organizzazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, predispone, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale, programmi di assistenza finanziaria e tecnica, eventualmente stipulando apposite convenzioni con istituti di ricerca e con enti.

Per questi programmi si rinvia alle considerazioni svolte nel successivo promemoria.

Art. 27

Ai giovani che frequentano i cicli formativi dei progetti specifici socialmente utili di cui alla legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere concesse anticipazioni nella misura massima del 50 per cento del trattamento mensile successivamente spettante per le prestazioni lavorative. Tali anticipazioni saranno trattenute proporzionalmente sul trattamento medesimo.

Art. 28

Le amministrazioni regionali competenti sono autorizzate ad iniziare l'istruttoria di progetti presentati ai sensi della presente legge, da cooperative già costituite il cui statuto sia in corso di omologazione.

In ogni caso il decreto di finanziamento non potrà essere emesso ove non si comprovi l'avvenuta omologazione dello statuto sociale.

Art. 29

La Commissione di cui all'art. 3 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, oltre ai compiti previsti dalla stessa legge:

- a) formula proposte per l'incremento dell'occupazione giovanile;
- b) suggerisce i criteri generali per la concessione dei benefici relativi all'occupazione giovanile;
- c) esprime pareri sui progetti di cui agli articoli 13 e 14.

La Commissione è presieduta dal Presidente della Regione e da un Assessore dallo stesso delegato ed è composta da:

- tre rappresentanti delle associazioni regionali alla cooperazione;
- tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- quattro rappresentanti delle organizzazioni degli imprenditori agricoli e industriali;
- tre rappresentanti delle associazioni regionali degli artigiani;
- tre rappresentanti dei coltivatori diretti;
- nove esperti in problemi giovanili.

Alle riunioni della Commissione partecipa il direttivo dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.

Va ricordato che il nuovo testo della 285 all'art. 3 bis prevede l'intervento di un'altra commissione, quella istituita dalla legge 675 per la «gestione della mobilità», che assume ora la denominazione di «commissione regionale per l'impiego».

Essa deve, oltre ai compiti che le derivano dalla 675, realizzare nel proprio ambito territoriale, in armonia con gli indirizzi della programmazione regionale, i compiti della corrispondente commissione centrale per l'impiego: cioè determinare

(segue a pag. 8)

Speciale giovani

(dalla pag. precedente)

entro il 30 luglio di ciascun anno, in relazione alla dinamica quantitativa e qualitativa del mercato del lavoro ed al quadro di riferimento economico per lo svolgimento dell'attività regionale in materia di formazione professionale, gli indirizzi di politica dell'occupazione e di sostegno del reddito dei lavoratori, promuovendo a tal fine anche studi di rilevazioni sistematiche del mercato del lavoro e delle sue tendenze qualitative e quantitative anche in connessione con l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro, nonché alla conseguente dinamica della professionalità e ai relativi riflessi sulla domanda di lavoro. In particolare, la commissione regionale per l'impiego, anche in relazione alle previsioni della contrattazione collettiva in materia occupazionale e alla situazione locale del mercato del lavoro, potrà assumere compiti di iniziativa e di coordinamento al fine di promuovere intese tra le parti sociali per favorire l'impiego dei giovani in attività formative e lavorative.

Art. 30

Nei programmi di cui agli articoli 18, 19 e 20 della presente legge, dovranno essere previsti criteri perequativi per assicurare la distribuzione delle assunzioni del territorio di ciascuna provincia, in riferimento alle disposizioni del secondo comma dell'art. 4 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 31

Al fine di disporre di adeguati elementi di conoscenza sulla situazione del mondo del lavoro nella Regione, in riferimento allo stato dell'occupazione, della disoccupazione e della sottoccupazione, avuto riguardo anche alle zone, alle categorie, all'età, al sesso, alla qualificazione, nonché in riferimento alle prospettive e alle dinamiche delle forze del lavoro, l'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato, previa delibera della Giunta regionale, a stipulare convenzioni con istituti universitari o enti specializzati, fino ad un ammontare complessivo di lire 100 milioni, per l'effettuazione di studi volti alla rilevazione e alla valutazione degli elementi suddetti.

Art. 32

Per le finalità della presente legge è autorizzata, a carico del bilancio della Regione, per il triennio 1978-1980, la spesa complessiva di 66 mila milioni, di cui lire 6 mila 705 milioni per l'anno finanziario 1978, ripartita come segue:

- art. 7, lire 400 milioni di cui lire 50 milioni per il 1978;
- art. 8, primo comma, lire 100 milioni di cui 5 milioni per il 1978;
- art. 8, terzo comma, lire 300 milioni di cui lire 100 milioni per il 1978;
- art. 10, n. 2, art. 13, n. 1, art. 15, lett. a, lire 20 mila milioni di cui lire 2 mila milioni per il 1978;
- art. 10, numeri 3 e 4, e art. 13, numeri 2, 3 e 4, lire 9 mila milioni, di cui lire 500 milioni per il 1978;
- art. 16, lire 200 milioni di cui lire 50 milioni per il 1978;
- articoli 18, 19 e 20, lire 10 mila milioni di cui lire mille milioni per il 1978;
- art. 22, lire 8 mila milioni di cui lire mille milioni per il 1978;
- art. 23, lire 8 mila milioni di cui lire mille milioni per il 1978;
- art. 25, lire 9.900 milioni di cui lire 900 milioni per il 1978;
- art. 31, lire 100 milioni per il 1978.

Le somme previste per le finalità dell'art. 10, numeri 3 e 4, e dell'art. 13, numeri 2, 3 e 4, sono versate all'IRCA ad incremento del fondo di rotazione di cui all'art. 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 33

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1978 si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo, incrementato a norma dell'art. 5 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119.

Agli oneri ricadenti nel biennio 1979-1980 che troveranno riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, a norma dell'art. 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, si provvederà con parte delle entrate della Regione.

Art. 34

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Scadenario e impegni della legge, 37

Promemoria per i giovani

Come si può facilmente rilevare la legge regionale — al pari della 285 — si collega ad altre importanti leggi, alcune già varate (come per es. la n. 78 sul turismo e la n. 80 sui beni culturali), altre da emanare (soprattutto quella sulla concessione delle terre incolte che deve attuare in Sicilia la legge-quadro nazionale); e tende a finalizzare gli interventi da esse previsti all'obiettivo dell'incremento dell'occupazione giovanile. La legge regionale richiede anche, per la sua attuazione, l'iniziativa dei suoi destinatari: la Regione, i Comuni, le organizzazioni sindacali e le associazioni cooperative sono in diverso modo chiamati ad una serie di adempimenti da cui dipende in molti casi l'avvio in concreto degli interventi previsti nella legge.

Si è ritenuto opportuno pertanto far seguire al testo commentato della legge un sintetico promemoria di questi adempimenti: con l'intento di fornire uno «scadenario» all'iniziativa di lotta dei giovani disoccupati, delle leghe e delle cooperative, impegnati nei prossimi mesi per dare rapida attuazione alla legge e utilizzazione tutti gli spazi che essa apre.

GLI ADEMPIMENTI DEL GOVERNO REGIONALE E DEI COMUNI

1) Censimento delle terre demaniali e patrimoniali che possono essere immediatamente concesse in godimento alle cooperative di giovani.

Secondo quanto stabilisce l'art. 3 della legge regionale, entro il 31 dicembre 1978 il Presidente della Regione dovrà pubblicare, in un supplemento straordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, un elenco delle terre che costituiscono il demanio e il patrimonio regionale, di quelle in disponibilità dell'ESA o dell'Azienda delle Foreste demaniali, indicando separatamente le terre idonee ad una trasformazione produttiva per lo svolgimento di attività agricola e/o zootecnica che possono essere immediatamente concesse in godimento alle cooperative di giovani; e le terre che sono attualmente in godimento in forza di un titolo valido. Solo queste ultime — purché il diritto di chi ne ha attualmente il godimento sia valido, derivando da un contratto o da una concessione amministrativa — sono escluse dalla concessione. La pubblicità di tale censimento deve essere assicurata mediante affissione del supplemento della Gazzetta all'albo di ogni comune, per trenta giorni consecutivi.

Lo stesso adempimento con termine più ridotto — che è di trenta giorni dalla entrata in vigore della legge, secondo quanto dispone l'art. 4 — è previsto per i Comuni; i quali debbono approvare con delibera consiliare, immediatamente esecutiva, l'elenco dei propri terreni (demaniali e patrimoniali) e di quelli per i quali hanno già iniziato le procedure per lo acquisto, con l'aiuto dei finanziamenti statali e regionali, ai sensi della lettera f) del terzo comma dell'art. 12 della L. n. 352/1976 (terreni destinati all'incremento della produzione foraggera, alla costruzione o miglioramento di attrezzature per la raccolta di foraggi o il ricovero del bestiame, per la coltivazione, sistemazione e miglioramento dei pascoli, ecc.). L'elenco dovrà contenere l'indicazione separata, secondo il criterio sopra ricordato, delle terre libere e di quelle attualmente in godimento. La delibera deve essere trasmessa alla Presidenza della Regione per essere pubblicata con le stesse modalità dettate per il censimento regionale.

La compilazione e pubblicazione di questi elenchi — a livello regionale e comunale — non è condizione perché si possano concedere in godimento le terre alle cooperative di giovani che ne fanno richiesta: la legge regionale prevede esplicitamente all'art. 5 la possibilità, fin d'ora, che le cooperative di giovani presentino domanda e possano ottenere la concessione dei terreni demaniali e patrimoniali della regione e dei comuni attualmente li-

bere; ed obbliga tali enti a motivare l'eventuale rifiuto.

Scopo dei censimenti è quello di aggiornare lo stato di queste terre — la cui consistenza e la cui situazione giuridica sono in molti casi incerte — e, soprattutto, di darne ampia conoscenza fornendo un punto di riferimento specifico, nei singoli territori, ai giovani che intendano utilizzarle. E' per questo che la legge regionale prevede una forma di controllo da parte delle cooperative di giovani e di chiunque ne abbia interesse sulla completezza degli elenchi e sulla loro rispondenza alla situazione reale delle terre. Si prevede la possibilità delle cooperative e di chiunque ne abbia interesse di segnalare agli enti proprietari e, per conoscenza al Presidente della Regione, l'esistenza di terreni demaniali o patrimoniali della Regione, dell'ESA, dell'Azienda delle Foreste demaniali, dei Comuni, che non risultano compresi negli elenchi ovvero sono ricompresi tra i terreni che non possono essere concessi in godimento, ma risultano di fatto incolti o mal coltivati. In questo caso gli enti a cui perviene la segnalazione sono tenuti a compiere i necessari accertamenti per provvedere alla eventuale revoca della concessione o alla risoluzione dei rapporti contrattuali, sempreché ne ricorrano le cause previste dalle leggi vigenti.

2) Programma triennale per il censimento dei beni culturali e ambientali.

Secondo quanto dispone l'art. 18 della legge regionale la Regione deve provvedere, avvalendosi dei Comuni, al censimento del patrimonio storico-culturale ed ambientale esistente nel territorio della Regione, ai fini della redazione della Carta Generale dei beni culturali ed ambientali prevista dalla l.r. n. 80 del 1977.

In relazione a questo adempimento l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione deve elaborare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge un programma triennale di attività che contenga i criteri e le direttive per la realizzazione del censimento e la ripartizione territoriale degli interventi e dei fondi previsti. Tale programma dovrà essere approvato con decreto del Presidente della Regione, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale.

I Comuni interessati, cioè quelli inclusi nel programma, sono autorizzati ad assumere con contratti di formazione, secondo le modalità dell'art. 26 della 285, complessivamente 1.000 giovani iscritti nella lista speciale, ovvero a stipulare convenzioni con cooperative di giovani secondo le modalità dell'art. 27 della 285.

L'approvazione del programma triennale nei termini previsti dalla legge regionale è presupposto necessario per questo specifico tipo di intervento dei Comuni. Ma non preclude, ovviamente, la stipula di convenzioni tra Comuni e cooperative di giovani per attività nel settore dei beni culturali e ambientali (secondo quanto previsto dall'art. 22 della legge) indipendenti dal programma di cui sopra.

3) Programma di iniziative e di interventi nel campo dell'animazione culturale.

Secondo quanto stabilisce l'art. 20 della legge regionale l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione deve predisporre entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge un programma di iniziative e di interventi nel campo dell'animazione culturale, elaborato secondo le stesse modalità del programma triennale per il censimento dei beni culturali ed ambientali.

I Comuni interessati alla realizzazione di tale programma (e cioè inclusi in esso) sono autorizzati ad assumere complessivamente quattrocento giovani iscritti nelle liste speciali mediante contratto di formazione secondo le modalità dell'art. 26 della 285.

Il Presidente della Regione, sempre per

l'attuazione di tale programma, è autorizzato a stipulare convenzioni con cooperative di giovani ai sensi dell'art. 27 della 285. La predisposizione di tale programma non condiziona la stipula di convenzione tra Comuni e cooperative ai sensi dell'art. 22 della legge; ma è presupposto per l'ulteriore assunzione di 400 giovani secondo la ripartizione territoriale indicata all'art. 20.

4) Programma straordinario di formazione professionale.

Il Presidente della Regione, d'intesa con l'Assessore al lavoro e alla Previdenza sociale, previo parere della competente commissione legislativa dell'ARS e sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, deve elaborare entro tre mesi dalla entrata in vigore della legge un programma straordinario di formazione professionale riferito a tutti i settori di intervento della legge regionale nonché a quelli indicati all'art. 25 della stessa legge (che specificano e ampliano, l'ambito dei «servizi socialmente utili» di cui all'art. 26 della 285). Il programma dovrà prevedere la durata dei corsi, il numero dei corsisti per ciascun settore, la ripartizione territoriale e gli enti gestori.

Va sottolineato che la legge prevede la concessione di contributi, riferiti al numero degli allievi, a favore di enti, associazioni, scuole, istituti e imprese che organizzino i corsi di formazione e che dimostrino di possedere adeguate strutture didattico-formative. E che quando la attività formativa si svolge dentro le imprese la Regione debba effettuare i controlli previsti dall'art. 16 bis della 285 e dalla legge regionale n. 24 del 1976.

E' inutile sottolineare che la concretezza del programma straordinario per la formazione professionale, la sua possibilità di essere attuato e, soprattutto la sua rispondenza agli obiettivi della riqualificazione dei giovani disoccupati siciliani e della apertura di effettivi sbocchi di lavoro dipende dal fatto che esso sia predisposto in modo tale da rispecchiare la situazione produttiva della Regione nei vari settori e le relative possibilità di sviluppo, tenendo conto del titolo di studio e delle propensioni espresse dai giovani al momento della iscrizione alle liste e dei tipi di cooperative già costituite. Né va trascurato che solo con riferimento a questo sarà possibile distribuire i contributi previsti dalla legge regionale ad enti, associazioni, scuole, istituti e imprese che siano effettivamente in grado di organizzare una proficua attività di formazione.

5) Programmi di assistenza tecnica e finanziaria alle cooperative.

Il Presidente della Regione, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e le organizzazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, previo parere della competente commissione legislativa dell'ARS, deve predisporre programmi di assistenza finanziaria e tecnica alle cooperative: secondo quanto dispone l'art. 24 bis della 285 tali programmi sono finalizzati alla promozione delle cooperative agricole. La legge regionale, all'art. 26, non fa alcun esplicito riferimento al solo settore dell'agricoltura, sicché nulla impedisce che tali programmi siano formati anche per i settori extragricoli. In questo caso tuttavia occorrerebbe stabilire con quali fondi vadano finanziati i programmi: la mancata destinazione di appositi fondi regionali per la predisposizione di tali programmi infatti permette allo stato attuale di fare riferimento al solo settore dell'agricoltura, per il quale vi sono gli stanziamenti già previsti dalla 285.

L'art. 26 della legge regionale prevede che per la attuazione di tali programmi il Presidente della Regione stipuli con-

(segue a pag. 9)

Speciale giovani

(dalla pag. precedente)

venzioni con istituti di ricerca od enti: fra questi vanno quindi ricomprese anche le cooperative di giovani formate da tecnici che intendano svolgere attività di assistenza tecnica a favore di altre cooperative di giovani operanti nel settore della agricoltura, e che dunque oltre a fruire dei finanziamenti previsti dalla legge regionale per le cooperative agricole che operano nel settore dell'assistenza tecnica e oltre a potere stipulare convenzioni con i Comuni, ai sensi dell'art. 22, possono concorrere con altri enti od istituti di ricerca per stipulare la convenzione con la Regione, impegnandosi ad attuare specifici programmi e ricevendo gli eventuali aiuti convenuti.

E' evidente l'importanza che il rispetto di questo adempimento e la formazione di programmi specifici di assistenza finanziaria e tecnica riveste per fornire un aiuto concreto alle cooperative agricole nella fase di avvio della loro attività (es. per la redazione dei progetti). L'intervento di un finanziamento pubblico può per altro consentire la predisposizione di strutture e mezzi adeguati per svolgere questo servizio a favore delle cooperative agricole di giovani anche alle associazioni cooperative, certamente più interessate in questa fase ad attuare siffatti programmi di assistenza tecnica e finanziaria.

Va segnalato inoltre che l'art. 24 bis della 285 prevede la possibilità che tali programmi siano predisposti anche dal FORMEZ. Il rapporto regione/Formez per convenire le modalità di predisposizione e attuazione di tali programmi deve essere dunque un ulteriore terreno di iniziativa del governo regionale che va adeguatamente sollecitato.

L'importanza della previsione dell'articolo in esame rende necessaria una pressione del movimento dei giovani anche al fine di evitare che in mancanza di un termine esplicito entro il quale deve essere avviata la predisposizione di tali programmi, l'art. 26 della legge regionale rimanga inattuato.

6) Modifiche alla composizione della «Commissione regionale per l'occupazione giovanile».

Il Presidente della Regione dovrà provvedere alla nomina dei nuovi membri in rappresentanza delle associazioni cooperative e di associazioni di categoria che devono far parte della Commissione regionale per l'occupazione giovanile secondo quanto prevede l'art. 29 della legge. La Commissione regionale, nella quale a seguito delle modifiche apportate sono maggiormente rappresentate alcune forze economiche e sociali, acquista in forza dell'art. 29 un ruolo più incisivo dovendo esprimere il proprio parere per l'approvazione dei progetti di cui agli artt. 11 e 15.

LE PROCEDURE PER OTTENERE I FINANZIAMENTI PREVISTI DALLA LEGGE REGIONALE

a) Le cooperative agricole per ottenere le provvidenze previste dalla legge regionale, devono inoltrare alla Presidenza della Regione, tramite l'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, un progetto di sviluppo dell'area agricola interessata; tale progetto va accompagnato dalla documentazione necessaria e dagli elaborati tecnici indicanti i cicli produttivi programmati, l'ammontare degli investimenti per le trasformazioni fondiarie e agrarie che si intendono realizzare, il numero delle giornate lavorative occorrenti. Il progetto deve dunque indicare (con una approssimativa quantificazione) il tipo di finanziamenti (contributi, credito agrario di esercizio, mutui) che occorrono per realizzare il progetto. Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda devono trasmettere i progetti e la relativa documentazione alla Presidenza della regione, accompagnandoli con il proprio parere e con quello espresso dal Comitato provinciale per gli interventi in agricoltura competente. Il Presidente della Regione dei progetti entro i trenta giorni successivi, dopo avere acquisito il parere della Commissione regionale per l'occupazione deve decidere in merito all'approvazione vazione dei progetti, secondo quanto disposto dall'art. 11 della legge regionale, vengono indicati il numero dei soci e le

giovanile. Con il provvedimento di approvazione e opere ammesse alle provvidenze previste o richiamate dalla legge regionale: le iniziative e le opere ammesse vengono finanziate con tale provvedimento. Ciò significa che la decisione del Presidente della Regione e il relativo provvedimento equivalgono al provvedimento di concessione degli organi competenti secondo le leggi regionali, a disporre le provvidenze dalle stesse previste (leggi e provvidenze a cui si richiama la legge regionale). Questo provvedimento pertanto dà diritto alle cooperative di ottenere i contributi in conto capitale, nei limiti indicati dalle leggi regionali in vigore, per le opere di miglioramento fondiario, per l'acquisto di macchine e di attrezzi agricoli e di ogni altra dotazione aziendale, ivi compreso l'acquisto del bestiame.

b) Le cooperative di giovani che operano nei settori dell'industria, della pesca, dell'agricoltura, del turismo (con particolare riferimento alle iniziative di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 della legge regionale n. 78/1976), dei servizi, ivi compresi quelli definiti socialmente utili all'art. 26 della 285, dell'artigianato, del settore socio-sanitario, per l'accesso alle provvidenze disposte dalla legge regionale a quelle previste dalla 285, dovranno inoltrare, tramite le amministrazioni regionali competenti per materia, al Presidente della Regione, un progetto, con le indicazioni del programma di attività, dei cicli di produzione che si intendono realizzare e del numero dei soci da impiegare. Le amministrazioni regionali competenti del settore devono, entro trenta giorni dalla data di presentazione, trasmettere i progetti alla Presidenza della Regione, accompagnandoli con un proprio parere. Il Presidente della regione deve decidere sulla approvazione del progetto entro i trenta giorni successivi dopo avere acquisito il parere della Commissione regionale per la occupazione giovanile. Il contenuto di questo provvedimento è lo stesso di quello sopra richiamato per le iniziative nel settore agricolo ed ha gli stessi effetti, con riferimento alle specifiche provvidenze spettanti alle cooperative non agricole indicate agli artt. 13 e 15 della legge regionale.

Dà diritto alle cooperative di stipulare con l'IRCA, nella misura indicata nel provvedimento di approvazione del progetto, i mutui quinquennali con preammortamento massimo di tre anni per la differenza tra la spesa ammessa o il contributo in conto capitale concesso; nonché a stipulare i prestiti agrari di esercizio a tasso agevolato. Qualora le garanzie reali offerte dalle cooperative agricole per ottenere il prestito agrario di esercizio non siano sufficienti, scatta la garanzia della Regione che secondo quanto prevede la legge può arrivare fino al 100%. Il provvedimento del Presidente della regione che approva il progetto costituisce titolo per ottenere la concessione delle terre incolte. Va infine ricordato che le amministrazioni competenti sono tenute ad iniziare l'istruttoria dei progetti presentati anche qualora lo statuto delle cooperative sia in fase di omologazione.

c) Le cooperative di giovani che intendono stipulare convenzioni con i Comuni nei settori e con le modalità previste all'art. 22 della legge regionale (per l'attuazione di servizi socialmente utili o per urgenti prestazioni di mano d'opera) devono presentare la loro richiesta ai Comuni, anche senza correderla del relativo progetto. Tuttavia la predisposizione di un progetto, anche concordato col Comune, dà alle cooperative la possibilità di ottenere, oltre alle somme concordate nella convenzione, anche i finanziamenti previsti in generale dalla legge agli artt. 13 e 15. Va ricordato che per le spese da sostenere con riferimento a tali convenzioni i Comuni possono chiedere il concorso della Regione: il contributo regionale a favore dei Comuni può coprire fino al 70% della spesa approvata.

Le cooperative di giovani possono stipulare tali convenzioni anche con gli uffici dei medici provinciali e con enti pubblici: il contributo della Regione a favore degli uffici dei medici provinciali, per le convenzioni stesse, può arrivare fino al 100 per cento della spesa approvata.

(segue a pag. 10)

Rammarico per la morte di Papa Luciani

Anche i Papi muoiono... per collasso

Sambuca, settembre

Profonda impressione ha destato nella nostra cittadina, come in tutto il mondo del resto, l'improvvisa scomparsa di Papa Albino Luciani, avvenuta nelle ultime ore di giovedì, 28 settembre.

La notizia, diffusa dalle ore 6 in poi del giorno 29, ha colto di sorpresa. Tanto di sorpresa da far nascere tra il popolino il sospetto che Giovanni Paolo I non fosse morto di morte naturale.

La gente, in realtà, aveva cominciato a guardare con molta simpatia al Papa che parlava sorridendo e ammaestrava alla maniera semplice come un parroco di campagna.

La sua fulminea scomparsa, quindi, ha colpito profondamente questo sentimento. Ma ha colpito anche la grande speranza che la gente, il mondo in genere, e la chiesa dei battezzati in particolare, cimentava di giorno in giorno in una figura di papa da sperimentare ancora; da collaudare in certo qual senso.

Non si esclude, pertanto, che nel rammarico per la sua scomparsa ci fosse una parte da attribuire ad una specie di delusione: quella per cui non si è riusciti in tempo a misurare la statura di un uomo eletto probabilmente con la segreta intenzione da parte di un gruppo di cardi-

nali molto influenti di poter gestire in proprio la semplicità dell'eletto. Alla stregua di Celestino V.

Tuttavia, anche se di poche settimane, il pontificato di Papa Giovanni Paolo I lascia una duplice indicazione: in primo luogo che non è più il tempo di giocare ad eleggere il papa sulla base di interessi di gruppi di potere o di prevalenze curiali; e in secondo luogo che la Chiesa ha bisogno, nella sua guida, di uomini-pastori che stanno dalla parte degli umili e che credono veramente in Dio, e non di curiali (burocrati) e di diplomatici (esperti nel reggimento del potere).

In questo senso si è parlato di Papa Luciani come di un «Papa civetta» che lo Spirito Santo avrebbe eletto per chiarire le idee al collegio dei cardinali circa l'elezione del suo successore.

Nota: per chi non lo sapesse viene chiamata «civetta» nel linguaggio politico-giornalistico una personalità che viene espulsa, attraverso una candidatura o una elezione, allo scopo di capire le intenzioni dell'avversario o fare intendere all'avversario le proprie.

Nella fattispecie lo Spirito Santo avrebbe fatto eleggere Papa Luciani per far capire ai cardinali le sue vere intenzioni.

NOSTRADAMUS

A proposito di premio "T. Amodeo"

Caro Vito e caro Alfonso,
Vi scrivo due righe per dirVi il mio parere in ordine al premio "Tommaso Amodeo".

Premesso che l'idea di lanciare questa iniziativa è stata di Alfonso, e non mia, mi pare tuttavia giusto, a questo punto, non lasciarla cadere, in quanto l'idea è stata non solo lanciata, circa un anno fa, ma ribadita in numeri successivi della Voce.

L'ammontare attualmente a disposizione, per questo premio, dovrebbe essere costituito dalle 30.000 lire da me date all'uopo ad Alfonso, più un contributo minore della mia sorella londinese.

Si tratta di un ammontare molto modesto, che non può stimolare una ricerca che richieda un minimo di impegno.

Io stesso ho evitato di chiedere agli altri miei familiari di versare un loro contributo, per evitare che il premio diventasse un premio dato dalla famiglia Amodeo: cosa che si può fare benissimo, e per la quale non vedo alcuna controindicazione, salvo il fatto che la iniziativa finirebbe di essere un'iniziativa del giornale e, quindi, in qualche modo, cittadina, per diventare un'iniziativa della famiglia.

Suggerisco perciò di aprire sul giornale una sottoscrizione, da portare avanti per due o tre numeri, indicando i nomi di chi ha già dato un contributo, augurandosi che qualche altro voglia aggiungere il proprio. Se questo non succede (cosa per altro possibile), possiamo sempre operare la trasformazione riduttiva dell'iniziativa da premio del giornale a premio dato dai familiari per onorare la memoria del congiunto.

In questo ultimo caso, poiché la somma raccolta non sarebbe comunque di grande rilievo, anziché premiare una nuova ricerca (per

motivare la quale occorrono, a mio parere, almeno alcune centinaia di migliaia di lire), potremmo premiare l'autore di uno o più pezzi apparsi sul giornale negli ultimi anni, nominando per la selezione una commissione ristretta.

Infatti, premiando un pezzo già uscito, anche un importo ridotto può essere gratificante, in quanto l'autore la fatica l'ha già fatta, e il premio, più che un incentivo ad iniziare una ricerca, diventerebbe un riconoscimento per una fatica già fatta.

Non c'è stato purtroppo il tempo di approfondire di persona queste quattro idee durante la mia permanenza in Sicilia, ma mi è parso giusto comunicarVi il mio pensiero su questa questione del premio, e mi sono rivolto a entrambi per evitare di scrivere due lettere.

Contate su di me per l'aiuto che posso dare.
Cordialmente

ROSARIO AMODEO

La soluzione migliore è — senza dubbio — quella che tu suggerisci. In questo senso se n'era discusso in redazione.

Pertanto, pur accettando eventuali altri contributi, anche se modesti, da parte dei nostri lettori ai quali in questo numero rivolgiamo appello, La Voce è disponibile per completare il cumulo del "premio". Il relativo ammontare sarà da noi stabilito prossimamente. Venendo tu in Sicilia, i primi di dicembre, come sei solito fare ogni anno, costituiremo la Commissione per l'assegnazione del "premio".

PROPONIAMO

E' aperta la sottoscrizione per un « premio » intitolato al Geometra Tommaso Amodeo, uomo politico di primo piano dell'antifascismo sambucense, socialista di fede sincera e difensore generoso delle libertà democratiche e delle conquiste dei lavoratori.

Ogni lettore può contribuire, secondo le proprie possibilità, anche con modeste, ma simboliche, sottoscrizioni.

Le somme dovranno essere indirizzate all'Amministrazione de « La Voce » o consegnate direttamente presso la Direzione in Corso Umberto I - Pal. Vinci - Biblioteca Comunale « V. NAVARRO ».

CONTRIBUTI PERVENUTICI:

Rosario Amodeo L. 50.000

Alfonso Di Giovanna L. 10.000

SAMBUCA CRONACHE

Feste popolari campestri

S. GIUSEPPE ALLA BATIA

Come ogni anno — domenica 27 agosto — si è svolta in contrada Batia, la Festa di S. Giuseppe. Una festa in onore del Patriarca che può considerarsi estemporanea dato che viene celebrata all'insegna dell'improvvisazione e dell'entusiasmo ed anche, fuori stagione, considerato che il giorno festivo in onore di S. Giuseppe cade il 19 marzo. La Festa è stata celebrata con processione e fuochi di artificio. Immane la Banda cittadina diretta dal Maestro Pietro Di Giovanna.

LA BAMMINA

Domenica, 10 settembre, anche gli adragini hanno avuto la loro festa.

E' stata portata in processione la statua marmorea della Madonna Bambina. Si sono svolte delle gare: una ginkana ed una corsa podistica. Al termine sono stati sparati i fuochi d'artificio.

Qualche timida vampa si è avuta nella vigilia e nel giorno stesso della festa che cade l'8 settembre.

Leggendo la cronaca — tanto scarna — di queste feste popolari campestri è d'obbligo una riflessione: negli ultimi anni la Festa della Bammina si è svuotata di contenuto, perdendo progressivamente le caratteristiche tradizionali. Nel dopoguerra fino agli anni '60

la festa aveva un programma ben definito: «il gioco delle pignate», «le corse nei sacchi» (giochi tradizionali che avevano sempre la capacità di polarizzare l'attenzione di grandi e piccini), qualche spettacolo di arte varia, il banchone della «lotteria», la banda musicale, la processione ed — a chiusura — i giochi pirotecnici.

A questa festa che era veramente popolare e campestre partecipava in maniera entusiasta tanta gente proveniente dal paese e dalle altre contrade.

Verso la fine degli anni '50 la festa venne organizzata e potenziata dall'Associazione Turistica Pro Loco "Adragina-Carboi" che intendeva inserirla — come festa popolare campestre — nel calendario provinciale delle manifestazioni dell'E.P.T.

Cessata l'attività della Pro-Loce è venuto meno qualsiasi stimolo promozionale e tutto ora è affidato alla buona volontà del Parroco titolare della Parrocchia della Bammina.

In quel periodo, poi, la vigilia della festa impegnava quasi tutti gli adragini nel rito della "vampa". La legna veniva raccolta con entusiasmo nei giorni precedenti la festa e la sera della vigilia era una gara a chi faceva levare più in alto i fuochi delle vampe, tra un tripudio di gente.

Oggi si sono spente le "vampe" e sono scomparsi dal programma della festa i "giochi tradizionali".

Il migliore commento a queste brevi note può essere dato da una notizia di conaca pubblicata nel numero di settembre de «La Voce di Sambuca»: «... il 16.7.78 in una delle ville pubbliche di Chicago si sono riuniti circa 300 caccamesi per ricordare le feste campestri del proprio paese. ... oltre alle solite corse per i piccoli si sono organizzate gare anche per i grandi come corse nei sacchi, ... e la tradizionale "rottura delle pignatelle"».

Che anche i sambucesi debbano affidare la conservazione delle tradizioni popolari ai loro emigrati?

FRANCO LA BARBERA

CIRCOLAZIONE STRADALE

Mentre tutta l'attenzione dei Vigili Urbani è rivolta alle infrazioni al «divieto di sosta» pari attenzione non è rivolta a reprimere altre infrazioni tra cui — ad esempio — l'abitudine «criminale» di alcuni automobilisti di percorrere contro-senso la Via Crispi ed il primo tratto di Via Roma, dove vige il senso unico.

Questa infrazione «abitudinaria» merita un altrettanto «abitudinario» servizio di vigilanza.

Il corpo del reato

Grossa "mazzata" agli incivili

Sambuca, settembre

Vergognoso! Nient'altro che vergognoso.

Siamo stati, da tanto tempo ormai, tra i primi in quanto a pulizia e ora l'immondizia abbiamo dovuta godercela, in fagotti, sacchetti e sparpagliata perfino davanti alle porte nei luoghi di passeggio, ovunque in paese e nella nostra bella Adragina.

Non si può fare a meno di dirlo; manchiamo di civiltà, ne sconosciamo pure le nozioni più elementari, questo è certo. (Ciò non vuol dire — me ne guarderei bene dal farlo — che tutte le mosche siano nere).

Guai se ce la vengono a buttare davanti alla porta oppure vicino a casa nostra; però, se avviene il contrario, tutto è lecito e normale.

Si va a buttare la qualsiasi cosa senza pensare, tante volte, a quanto male si può arrecare.

Un plauso vada a chi ha avuto la brillante idea di dare una «grossa mazzata», più che pecuniaria, morale, a quanti sconoscono il vivere civile.

Un tempo, tanto tempo fa, da ragazzi s'andava a cercare fra l'immon-

dizia, ma era tutt'altra cosa; oggi si ritorna — e a doverlo fare sono i nostri vigili per trovarvi non ciò che vi cercavano i ragazzi, bensì «il corpo del reato».

Comunque, da un po' di tempo, le contravvenzioni hanno bussato alle porte di alcuni cittadini più o meno civili, o addirittura incivili che occupano certi posti — non proprio oscuri — negli ambienti sociali, politici, culturali della nostra Sambuca. Magari gente stimata, rispettata (rispettosa), amica di — quasi — tutti, che dice

che il sangue è rosso — e non è escluso che altri la pensino diversamente e che lo dimostrino in qualsiasi modo e occasione —.

«Il corpo del reato»? tante cose. Impossibile definirle.

Per esempio? un indirizzo su una busta trovata tra l'immondizia.

In ultima analisi?

Se l'idea — di cui prima — è stata brillante, rischia, tirannu a lu porcu, di piscarsi lu purcaru.

ANGELO PENDOLA

ANAGRAFE

NATI

Catalanotto Gaspare di Rosario; Cannova Anna Maria di Giuseppe; Libasci Giovanna di Domenico; Sparacino Salvatore di Pietro; Gagliano Vittorio di Giuseppe; Tumminello Daniela di Salvatore; Salvatore Tumminello di Calogero; Serafino Maurizio di Luigi; Varsalona Maria Audenzia; Maggio Antonino di Giovanni; Munisteri Antonino di Michele; Damiano Francesco di Mario; Cicio Maria Francesca di Salvatore; Gagliano Manuela di Antonino; Ciulla Stefana di Luigi; Di Verde Leo di Antonio; Greco Riccardo di Antonino; Guzzardo Nicola di Antonino; Burgio Francesco di Luigi; Proietto Anna Maria di Giovanni; Palermo Teresa di Umberto; Ciacco Gaspare di Matteo; Campisi Calogero di Antonino.

MATRIMONI

Cannova Antonino e Volpe Giuseppe; D'Antoni Calogero e Sparacino Calogero; Di Bella Giuseppe e Verde Calogero; Trubiano Domenico e Governale Calogero; Falco Michele e Di Bella Anna; Caruso

Baldassare e Rizzuto Maria Audenzia; Fiore Francesco e Oliva Maria; La Puma Michele e La Puma Maria; Bagnoli Luigi e Guagliardo Giuseppina; Tulone Baldassare e Venezia Paola; Bono Vincenzo e Marino Nina; Lo Piparo Salvatore e Gugliotta Alfonso; Lo Cicero Calogero e Zimbardo Giuliana; Milana Vito e Ciacco Vincenza; Verde Francesco e D'Aluto Pietra; Salemi Vincenzo e Nolfo Maria; Caloroso Salvatore e Campisi Benedetta.

MORTI

Sparacino Margherita, anni. 76; Mulè Fara, a. 66; Maggio Pellegrino, a. 81; Lucido Caterina; a. 66; Sciamè Giuseppe, a. 82; Stabile Francesco, a. 79; Colletti Michele, a. 71; Montalbano Giorgio, a. 90; Mulè Giovan Battista, a. 65; Mangiaracina Paolo, a. 22; Riggio Luigi, a. 76; Cicero Maria Antonia, a. 96; Ocello Maria, a. 53; Verde Maria, a. 83; Mazzara Calogero, a. 57; Vaccaro Carmela, a. 73; La Sala Nicolò, a. 70; Di Giovanni Francesco, a. 63; Martorata Antonino, a. 67; Recca Gaspare, a. 78; Fiore Calogero, a. 68.

101 del 10-5-1978 «Acquisto gasolio agevolato per l'impianto di riscaldamento scuola media statale»;

21) Ratifica in sanatoria delibera G. M. n. 102 del 10-5-1978 «Acquisto gasolio agevolato per gli impianti di riscaldamento edifici scolastici elementari statali»;

22) Ratifica in sanatoria delibera G. M. n. 103 del 10-5-1978 «Acquisto gasolio agevolato per l'impianto di riscaldamento del palazzo c.le»;

23) Ratifica in sanatoria delibera n. 119 G. M. del 10-5-1978 «Adesione all'iniziativa individuazione e valorizzazione beni culturali ed ambientali»;

24) Ratifica in sanatoria delibera G. M. n. 136 del 29-5-1978 «Approvazione preventivo spesa relativo alla fornitura divise estive per il personale della N.U.»;

25) Ratifica in sanatoria delibera G. M. n. 151 del 29-5-1978 «Assunzione in servizio personale in applicazione al D.L. 29-12-1977 n. 949 e relativa legge di conversione»;

26) Ratifica in sanatoria delibera G. M. n. 169 del 17-6-1978 «Approvazione preventivo spesa relativo alla fornitura vestiario corpo di polizia urbana»;

27) Ratifica in sanatoria delibera G. M. n. 175 dell'8-7-1978 «Approvazione preventivo spesa relativo alla fornitura di n. 3 Api per la N.U. con finanziamento L.R. 30-12-1977 n. 117»;

28) Ratifica in sanatoria delibera G. M. n. 177 dell'8-7-1978 «Approvazione preventivo spesa relativo alla fornitura di sedie per il servizio elettorale»;

29) Ratifica in sanatoria delibera G. M. n. 178 dell'8-7-1978 «Approvazione preventivo spesa relativo alla fornitura di n. 100 bidoni per la N.U. con finanziamento L.R. n. 117-977»;

30) Ratifica in sanatoria delibera G. M. n. 180 dell'8-7-1978 «Voti perché venga mantenuto e potenziato nelle strutture, organico e servizi, l'O.C. "Onofrio Abruzzo" di S. Margherita B.».

31) Ratifica in sanatoria delibera G. M. n. 195 dell'8-7-1978 «Chiamata in servizio del sig. Cannova Antonino — netturbino — Applicazione D.L. 29-12-1977 n. 946 convertito in legge il 27-2-1978 n. 43»;

32) Ratifica in sanatoria delibera G. M. n. 207 del 22-7-1978 «Approvazione preventivo spesa relativo all'acquisto di vestiario per il corpo di polizia urbana»;

33) Ratifica delibera G. M. n. 220 del 24-8-1978 «Approvazione atti concorso pubblico per titoli ed esami copertura organica posto autista netturbino»;

34) Ratifica delibera G. M. n. 231 del 24-8-1978 «Approvazione preventivo spesa relativo alla fornitura di scarpe per il servizio della N.U.»;

35) Ratifica delibera G. M. n. 232 del 2-9-1978 «Approvazione atti concorso pubblico, per titoli ed esami, copertura organica posto di applicato - Nomina vincitore»;

36) Ratifica delibera G. M. n. 233 del 2-9-1978 «Nomina del sig. Mangiaracina Giorgio nel posto di autista della N.U.»;

37) Ratifica delibera G. M. n. 234 del 2-9-1978 «Applicazione legge 4-8-1978 n. 464 - chiamata in servizio personale vincitore relativo concorso»;

38) Ratifica delibera G. M. n. 244 del 24-9-1978 «Integrazione delibera n. 231 del 24-8-1978 - Fornitura altre due paia di scarpe per il servizio della N.U.»;

39) Ratifica delibera G. M. n. 245 del 24-9-1978 «Approvazione preventivo spesa relativo alla fornitura di n. 6 divise invernali per il servizio della N.U.»;

40) Ratifica delibera G. M. n. 246 del 24-9-1978 «Erogazione contributo in favore della biblioteca comunale per l'anno 1978».

Il Consiglio ha registrato alcune punte polemiche su alcuni argomenti posti all'o.d.g., risoltesi, infine, in positivo.

PUNTO

NON DIMENTICATE:

ABBONATEVI

E RINNOVATE

IL VOSTRO

ABBONAMENTO

A LA VOCE

DI SAMBUCA

Per l'arredamento
della casa

Mobili, cucine componibili,
lampadari,
generi per bambini

LEONARDO TUMMINELLO

Via Orfanotrofio, 17

Telefono 41418

SAMBUCA DI SICILIA

Dopo 456 anni un papa non italiano

Papa Wojtyla: uno dei nostri?

Sambuca, ottobre

L'elezione del cardinale vescovo di Cracovia (Polonia) Carol Wojtyla, quale successore di papa Luciani (Giovanni Paolo I), ha sconvolto le categorie storico-tradizionali, cui i cattolici si erano ormai assuefatti da più di quattro secoli, e quelle mentali del collegio dei cardinali; almeno di quella parte del collegio che, sino al pomeriggio del 16 ottobre, era certa di poter eleggere, a distanza di poco più di un mese dalla elezione di Papa Luciani, un papa secondo un ben configurato cliché. Un papa, cioè, italiano, gradito alla curia romana e allo schieramento moderato-tradizionalista.

Invece eccoci un papa non italiano, collocato fuori degli schemi e degli schieramenti convenzionali e, per di più, polacco.

L'elezione del nuovo papa in Sambuca è stata seguita con molto interesse, e con molta esultanza è stata accolta la notizia che, a successore di Papa Giovanni Paolo I, è stato eletto un papa non italiano, dalle sembianze dolci e familiari, dalla provenienza operaia e popolare.

I commenti, tra quanti hanno seguito l'elezione e i primi gesti del nuovo papa che ha preso il nome di Giovanni Paolo II, sono discordi e significativi. Sempre nell'ambito paesano c'è chi vede in questa elezione una svolta decisiva nella Chiesa: il fatto stesso che al vertice della chiesa è stato eletto un papa non italiano è straordinario. Ora si che possiamo affermare l'universalità della Chiesa, anche sul piano dei fatti e non solo del concetto

ideale. Si rompe, insomma, una tradizione che non collimava più con la nuova realtà storica in cui il cosmopolitismo è divenuto fatto dirompente per tutte le genti. Secondo altri la cosa più straordinaria nell'elezione di questo papa è il fatto che è un polacco, cioè orientale e per di più di un paese a regime comunista. Questo significa tante cose: una maggiore apertura verso le repubbliche democratiche dell'est europeo, iniziata sul piano diplomatico da Casaroli sotto i papi Giovanni XXIII e Paolo VI, e una maggiore comprensione verso i movimenti popolari democratici di tutto il mondo per la conquista della libertà e della democrazia. Non bisogna dimenticare anche che Wojtyla ha combattuto contro certi errori commessi nella Repubblica democratica polacca, verso la quale ha anche mostrato comprensione e apertura di dialogo.

Secondo altri, invece, ammessi gli aspetti positivi dell'elezione di papa Wojtyla, bisogna guardare con cautela al pontificato di Giovanni Paolo II. Intanto si tratterà — stando all'età — di un pontificato lungo; quindi, soggetto o a logoramento o a stabilizzazione su posizioni inizialmente innovatrici cui, poi, può anche non seguire un adeguamento all'evolversi delle nuove situazioni cui si va incontro. Ad alcuni, per esempio, non è piaciuto l'accenno che Papa Wojtyla ha fatto, parlando ad Assisi, alla cosiddetta « chiesa del silenzio » che, com'è noto, è stato il cavallo di battaglia della propaganda pacelliana alla fine degli anni '50, perseguita poi, a dispetto di Papa Giovanni XXIII, dai seguaci degli Ottaviani, dei Siri e dei Ruffini, contro i paesi dell'Est europeo, da cui si traeva pretesto per tenere desto l'anticomunismo internazionale. Occorre attendere per un giudizio più equilibrato su questo Papa, verso il quale tutti sentiamo simpatia.

Forse questo è quello che sennatamente occorre dire per valutare l'operato di un Papa: attendere.

E' certo che ci troviamo di fronte ad una figura simpatica, di fronte ad un uomo consumato dell'esperienza pastorale e dalle sofferenze vissute insieme al suo popolo, un uomo dinamico e, quel che più conta, molto pratico ed operativo.

Al suo attivo, inoltre, è tutta una documentazione dei suoi interventi nelle sessioni del Vaticano II, e della predicazione di tutti questi anni, in cui dominante è il tema della pratica del Concilio, della collegialità nel governo della Chiesa, di un rinnovamento reale delle strutture interne dei rapporti tra chiesa e mondo contemporaneo. Se si pensa, inoltre, che da giovanissimo vescovo visse tutti i momenti della prima laboriosa svolta operata dal Concilio, anche per quanto riguarda i rapporti chiesa-paesi dell'Est europeo, c'è da aver fede in un avvenire nuovo e diverso della chiesa e, quindi, per riflesso anche del complesso mondo che con la chiesa ha rapporti diretti o indiretti.

ADIGI

Maria e Vito Gandolfo 25 anni di matrimonio

Domenica, 22 ottobre, nella Chiesa santuario della Madonna dell'Udienza, i nostri Maria e Vito Gandolfo hanno riproposto il loro « sì » di fedeltà in occasione della ricorrenza dei trascorsi 25 anni di vita coniugale.

Accanto ai due sposi erano i figli Michele e Giuseppe ed una nutrita folla di parenti ed amici. Presente anche l'ultranovantenne papà della signora Maria, il signor Michelino Di Natale, molto commosso per la calca dei ricordi legati agli affetti familiari.

Non meno commossi, ovviamente, il nostro Vito e la sua consorte, dei quali si può additare a tutte le famiglie l'esempio di una unione felice ed affettuosa, non logorata né dagli anni, né dai dolori, né dalle inevitabili difficoltà che la vita presenta quotidianamente.

La Voce e la famiglia della redazione del nostro foglio, che in Vito Gandolfo ha un amministratore ed un animatore infaticabile, grazie anche alla comprensione e all'incoraggiamento della moglie, signora Maria, si felicitano per questa graziosa ricorrenza ed augurano di cuore ogni bene e consolazione.

Due nuovi periodici agrigentini

UNA « PROPOSTA » CULTURALE

In questo mese di ottobre sono apparsi due nuovi periodici in Provincia. « Proposta », mensile di informazione e cultura, è diretto da Diego Romeo ed esce in Agrigento città.

Il primo numero è stato presentato sabato 7 ottobre, nei locali del Circolo Empedocle ad un folto pubblico, dai giornalisti Marcello Cimino e Piero Fagone. Ai presenti sono stati distribuiti esemplari del primo numero che reca scritti oltre che del direttore e dei due diretti responsabili, Alfonso Gueli e Rosetta Romano, di Pietro Amato, Antonino Cremona, Alfonso Zaccaria ed altri.

In ottima veste tipografica, formato tabloid, si presenta col segno dell'eleganza e di una intelligente impaginazione: al posto della prima colonna la testata, in prima pagina le firme dei collaboratori e una presentazione degli articoli in rilievo.

Con questo numero « Proposta » presenta ottime credenziali per aprire nel contesto delle tacitazioni agrigentine uno spaccato per le provocazioni di cui abbisogna la « città della frana ».

« La Voce » si rallegra per l'iniziativa ed augura buon lavoro all'équipe dei coraggiosi giornalisti che fanno « Proposta ».

DA « SUDOVEST » UN URLO DI PROTESTA

« Sudovest » è la testata di un periodico nuovo che esce a Favara, la terra del « cammino della speranza ».

Promotore dell'iniziativa è Luigi Sferrazza ed altri compagni comunisti favaresi. Il foglio, con preminente finalità socio-politiche, si propone di occupare lo spazio di un grosso centro, Favara, 30 mila abitanti, che esplode di problemi antichi e nuovi, di epatite virale, di caos urbanistico, di malattie come conseguenza di abitazioni malsane ecc. Ma intende uscire anche dalle mura della « polis », presa come prototipo emblematico di ben più ampi e degradati agglomerati urbani, che non trovano voce sufficiente per gridare le loro angosce e le loro speranze.

Questo foglio, il cui primo numero è ricco di premesse (snello nell'impaginazione, vivace, colmo di proposte problematiche), si pone come segno aggregatore di iniziative e, soprattutto, di idee e di uomini per una coraggiosa riscossa della cittadina dell'agrigentino che ha avuto il maggior numero di caduti in tutte le guerre, la maggiore abiezione sul campo del lavoro, le miniere di zolfo, e, poi, negli anni '50, il maggior numero di emigrati nelle miniere di carbone del Belgio e della Germania.

ENZO MULE'

La voce - avvenimenti



Emanuele Navarro
della Miraglia
negli anni parigini
(1861-1870)

Finalmente ecco una foto del nostro Emanuele Navarro della Miraglia. L'abbiamo ottenuta gentilmente da uno dei pronipoti dei Navarro, il Dott. Cristoforo Ferrara, che vive a Roma, tramite il nostro Nicola Lombardo. Approfittando della sua occasione dimora romana, Nicola Lombardo è andato a trovare il Dott. Ferrara ottenendo questa ed un'altra foto che prossimamente pubblicheremo. Per la storia diciamo che questa foto fu scattata a Parigi tra il 1861 e il 1870, negli anni, cioè, che Emanuele Navarro trascorse in Francia, e quindi nel fiore degli anni, essendo nato il 9 marzo 1838.

DA SCIACCA

L'angolo delle muse

ANCORA UN POETA

Calogero Venezia appartiene alla numerosa schiera di poeti dialettali che ha una lunga tradizione a Sciacca e nel suo hinterland (V. Licata, I. Russo, C. Oddo, P. La Genga, G. Salvato, per tacere di altri). Sono poeti che scrivono non tanto per mero esercizio letterario, sebbene perché sentono il bisogno di liberarsi di quanto loro urge dentro. Potremmo adattare loro i famosi versi di Dante, quando scrive:

Io mi son un che quando

Amor spira, noto, e a quel modo
che ditta dentro, vo significando.

Il « dittatore » di C. Venezia è l'amore, non alla maniera dantesca, ma amore verso la sua città, in cui egli è nato e cresciuto e in cui vive e a cui si sente legato profondamente. La sua raccolta di versi, infatti, porta il titolo di « Cuore di Sciacca » (Ed. Flaccovio, Palermo, 1977, L. 2.200) e comprende 34 liriche di varia ispirazione ed intonazione, di varia lunghezza e di vario metro, anche se vi prevalgono le strofe con versi endecasillabi a rima alternata.

In ciò il Venezia si muove sulla scia della tradizione, sia per quanto riguarda la verseggiatura sia per quanto riguarda la materia del suo verseggiare. I temi della poesia di Venezia sono quelli tipici della poesia popolare, che si alimenta delle tradizioni, dei sentimenti, delle feste e degli aspetti più usuali del vivere del popolo. Non ci sono forzature della realtà: tutto è visto nella genuinità e nella spontaneità dell'anima popolare. Venezia non spazia, volutamente, nella « filosofia », di certi poeti così detti « popolareggianti », ma si mantiene nell'ambito della vita del-

la sua città.

Egli è il cantore degli usi e dei costumi e delle tradizioni del popolo sciacchitano. Un modo di vivere popolare che conserva ancora il suo fascino; anche se la civiltà dei consumi ha cercato di cancellarne i connotati di semplicità e di immediatezza. Sciacca è l'amore che non si spegne nel cuore del poeta, una Sciacca vista con gli occhi dell'innamorato che vive di ricordi, ora che gli anni sono passati e l'oggetto amato ha perso molto della sua freschezza e della sua bellezza giovanile. Chi legge il primo componimento della raccolta, il pellegrinaggio, sente con quanta cura di particolari l'autore descrive la festa al Monte Cronio in onore del protettore S. Calogero.

E' una festa che si rinnova ogni anno, ma quanto ha perso dell'antica semplicità e devozione! Lo scempio edilizio di questi anni, che ha devastato il tessuto urbano della città, non impedisce a C. Venezia di vedere Sciacca come la vedevano i nostri nonni, cinta dalle sue vecchie mura, sovrastata dalla cima del Cronio, adorna delle sue torri e dei suoi antichi palazzi, circondata dal suo azzurro mare Mediterraneo, tanto da indurre il poeta ad un grido di ringraziamento a Dio e alla Natura:

— Grazi, oh Natura! — Nenti, manca a mia
Grazi, gran Diu di l'itirmitati!

Venezia rifugge dal facile moralismo di certa poesia dialettale, anche quando descrive i difetti del popolino; i componimenti che a me sono piaciuti di più sono quelli descrittivi, in cui egli si appalesa osservatore acuto e descrittore inimitabile di uomini e cose.

VINCENZO BALDASSANO

Maria Caterina Sparacino nata Ocello

Il 23 agosto scorso veniva a mancare improvvisamente la signora Maria Caterina Ocello in Sparacino, mamma del nostro stimato e caro collaboratore Gory.

Questa improvvisa scomparsa di una donna piena di vigore fisico e morale, ricca di doti e di virtù, fiduciosa nella vita e piena di speranza, colpisce profondamente non solo i congiunti, il marito Domenico, i figli Antonio e Gory e i parenti tutti, ma anche quanti abbiamo avuto la fortuna di conoscerla.

Subito dopo la guerra era venuta, giovanissima sposa, a Sambuca divenendo una di noi. All'affetto per lo sposo e per i figli diede tutta se stessa; ma non fu avara di ottimismo e di speranza anche in mezzo alle difficoltà e ai dolori del vivere quotidiano.

La sua stessa bellezza, raccolta in un viso aperto e in uno sguardo pieno di luce e di intuito, rivelava l'interno dimensione della sua ricchezza spirituale.

Nata il 24 maggio 1925, l'arco della sua esistenza, declinato nel pieno vigore degli anni, resterà luminoso per l'eredità di affetti e per l'esemplarità delle virtù che lascia.

Il ricordo di questa realtà, dopo l'imma-

tura perdita di un affetto così grande, additiamo ai congiunti per riuscire a superare nel conforto l'amarazza e la desolazione.

Per questo tutta la famiglia del nostro giornale si sente accanto al caro Gory e alla sua Marisa, al fratello, al papà e ai parenti tutti: con l'affetto e la solidarietà più sinceri.





Alfonso Di Giovanna, Direttore responsabile - Vito Gandolfo, Direttore amministrativo - Direzione, Redazione e Amministrazione: Corso Umberto I - Pal. Vinci - Sambuca di Sicilia (AG) - cc.p. 7/715 - Aut. Trib. di Sciacca, n. 1 del 7 gennaio 1959 - Abbonamento annuo L. 3.000; benemerito L. 10.000 - sostenitore L. 15.000; Estero 15 dollari - Tip. Luxograph - Palermo Pubblicità inf. al 70% - Orario in Direzione: alle ore 17 alle ore 20: eccetto festivi e il sabato.

dalla prima pagina

Patti agrari

tutti i partiti (Dc, Pci, Psi, Psdi, Pri) della maggioranza, è falso sostenere che con la trasformazione in affitto della mezzadria si voglia l'abolizione della proprietà terriera.

La legge prevede anzi contratti vantaggiosi per il proprietario; mentre la mezzadria continua a restare in vita per le piccole proprietà i cui titolari, pur vivendo con altro reddito e svolgendo altre attività (artigiani, professionisti, operai ecc.) sono proprietari di piccoli appezzamenti di terreno.

In questo senso la legge ha una sua funzione di salvaguardia della proprietà specie nel Centro-Sud del nostro Paese, dove ci troviamo di fronte ad una degradazione dal punto di vista produttivo, appunto perché i contratti di mezzadria e colonia sono più numerosi nel Mezzogiorno che nel Nord.

Si pensi che nella sola Sicilia esistono attualmente da 20 a 30 mila contratti di mezzadria.

Emblematico a tal proposito l'atteggiamento degli agrari siciliani che definiscono la legge «malvagia» e contro il diritto di proprietà, e, in quanto tale, costituzionale.

Se fosse così, in realtà, ci sarebbe da concludere che metà dei proprietari terrieri — o più della metà — che ha concesso, o concede, i terreni in affitto si sono spogliati o si spogliano del diritto di proprietà.

Per quanto riguarda Sambuca

Dal punto di vista storico, ma anche socio-politico, sarebbe interessante uno studio sui patti di colonia che venivano o che sono stati stipulati sino a poco tempo fa in Sambuca, per conoscere quanti contratti esistono ancora, in quali termini rispetto alla giustizia distributiva, e quali settori di concedenti investivano e investono tutt'ora: se grandi, medi o piccoli proprietari.

Nel nostro agro sambucense il problema credo avrà riflessi diretti poco significativi. La mezzadria c'è, esiste ancora nel settore della piccolissima proprietà i cui titolari sono lavoratori del settore industriale, artigiani e del settore terziario, o professionisti che per ovvie ragioni sono nella fisica impossibilità di trovarsi sul posto e di lavorare nel proprio campicello.

Nell'ultimo decennio la geografia sociale ha subito un profondo sconvolgimento per la rivoluzione avvenuta nel campo delle colture con l'operazione vigneto. Molti piccoli proprietari, ivi compresi professionisti e artigiani, hanno preso gusto a gestire in proprio la proprietà. D'altro canto i grandi proprietari terrieri si sono costituiti «coltivatori diretti» o hanno dato corpo a delle società per la coltivazione e la trasformazione del prodotto della terra creando delle grandi aziende agricole.

Turismo

necessaria una adeguata struttura industriale: tutto ciò è fuori discussione; ma sarebbe un grave errore continuare a sottovalutare il turismo e a trascurare l'agricoltura.

Negli ultimi decenni, il Mezzogiorno ha ricevuto molto: ma troppo poco in rapporto alla gravità dei suoi problemi e alle disponibilità del Paese: e questa è una responsabilità «centrale». Ma non si può perdere di vista il fatto che, in genere, i mezzi sono stati impiegati secondo criteri discutibili e senza larghe vedute d'insieme. E' stata forte la spinta all'urbanizzazione disordinata, alla moltiplicazione dei «posti» e delle scrivanie, ai lavori pubblici del «far grande» e dei nastri da tagliare, alle industrie più adatte ad accontentare pezzi grossi, ad alimentare apparati clientelari, ad ottenere finanziamenti a fondo perduto che a creare lavoro.

La vecchia malattia del Mezzogiorno, costituita dal modo «giolittiano» di far po-

litica, è stata aggravata dalle mille e mille occasioni ormai disponibili per trasformare «l'energia potenziale» degli apparati clientelari in nomine-chiave, e le nomine-chiave in piattaforme per le assunzioni di personale, per le concessioni di appalti, di licenze, di forniture, di agevolazioni creditizie. E' stata potenziata «l'industria del potere», che avendo come materia prima la politica scredita la democrazia e lo Stato.

Al grave errore «italiano» di trascurare l'agricoltura, il Mezzogiorno ha aggiunto, per errori suoi propri e altrui, l'errore di sottovalutare il turismo: e le conseguenze sono state gravi e hanno insegnato ben poco.

Il problema del Sud è il problema del suo sviluppo economico e del suo progresso civile; è il problema più profondamente strutturale del nostro sistema economico; è il problema da trenta anni centrale della nostra storia di paese democratico; è il problema su cui giustamente saranno giudicate le forze politiche e sociali nei prossimi anni.

NICOLA LOMBARDO

FOLK-CABARET

Un primo positivo Lp

La Sicilia che «canta» e che «frana» nel primo L.P. di un gruppo ribere

Cantano la Sicilia delle arance, la Sicilia dalle bellezze naturali infinite, ma cantano anche, e, soprattutto, la Sicilia che «frana», la Sicilia dell'emigrazione, la Sicilia della disoccupazione, dell'emarginazione, dello sfruttamento, della mafia «c'ammazza a cu pensa, protegge li ricchi e l'aiuta a sprunari», la Sicilia dei terremotati del Belice costretti a vivere in condizioni sub-umane da oltre 10 anni, la Sicilia del dolore, la cantano per dare un contributo originale e sostanzioso affinché le grandi masse prendano coscienza dei gravi e annosi problemi che affliggono la nostra terra e, attraverso questa presa di coscienza si lavori tutti per una Sicilia autenticamente «bella», una Sicilia libera, una Sicilia che guardi con fiducia al futuro.

Paolo Bono, Enzo Ruvolo, Enzo Argento, Nicola Ciliberto, Peppe Smeraglia, Lillo Zito, Lillo Marranca, tutti di Ribera hanno così pensato di portare le proprie esperienze di vita, le loro fatiche, il proprio impegno e soprattutto la loro «presenza» attiva in questa nostra realtà nel loro primo trentatré giri prodotto dalla stazione «democratica» ribere Radio Torre. E' questo il primo grosso impegno del gruppo dopo la popolare trasmissione radiofonica «Sicilia canta Sicilia frana», il cui spettacolo è stato portato in numerose piazze della provincia agrigentina durante manifestazioni popolari.

TOTO' CASTELLI

ARREDAMENTI PER UFFICI

Macchine Elettro-Contabili
Programmatore I.V.A.

CORRENTI VITTORIO

Filiale LAGOMARSINO:

Via Alcide De Gasperi, 79

Tel. (095) 374.007 - 373.989

CATANIA

Recapito Sambuca di Sicilia:

Corso Umberto I, 147
Tel. 41108

ADDOBBI PER MATRIMONI E TRATTENIMENTI, CESTI DI FIORI, OMAGGI FLOREALI, GHIRLANDE

PIANTE E FIORI

ANGELA PULEO

Corso Umberto I, 63 - Tel.: 41586 - Abitaz. 41118

SAMBUCA DI SICILIA

Bar - Ristorante

« LA PERGOLA »

ADRAGNA - SAMBUCA DI SICILIA

Aperto tutto l'anno

Matrimoni - Battesimi - Banchetti
d'occasione - Ottima cucina con
squisiti piatti locali a pochi passi
dalla zona archeologica di Adranone

GIUSEPPE
TRESCA

ABBIGLIAMENTI
CALZATURE

Esclusiva Confezioni FACIS
Calzature Varese

Via Bonadies, 6 - Tel. 41182
SAMBUCA DI SICILIA

Assicurarsi è un obbligo
Assicurarsi bene è un dovere

Compagnia Tirrena

DI CAPITALIZZAZIONI
E ASSICURAZIONI

Soc. per az. - Cap. Soc. L. 3 miliardi -
Interamente versato - Fondi di Gar. e
Ris. Tec. e Patr. al 31-12-1969 L. 42.407.
632.480 - Iscr. Reg. Soc. Tribunale di
Roma numero 1859/45

- Massima assistenza
- Perizie in loco ogni martedì
- Rilascio a vista di polizze e contrassegni

AGENZIA

Corso Umberto, 15
Sambuca di Sicilia (AG)

CASE
PREFABBRICATE

STEFANO
CARDILLO

Sicurezza antisismica

Va Nazionale - Sambuca di S.

GRECO PALMA
in SCARDINO

Lampadari
Regali
Mobili

Tutto per la Casa
CUCINE componibili
L A M F

LAVORI ARTIGIANALI

Via G. Marconi, 47
SAMBUCA DI SICILIA

SUPERMARKET QUADRIFOGLIO

SERVIZIO A DOMICILIO

SAMBUCA DI SICILIA

Si ricevono ordinazioni per telefono dalle ore 8 alle 10

Telefono 41597